

mente potesse venire a proporre alla Camera l'adozione del progetto presentato dal Ministero (che, come sa la Camera, non aveva che per oggetto di regolarizzare, cioè, la fusione delle due Banche unite), credette, dico, che non potesse venire a fare questa proposta, se ad un tempo non veniva eziandio a farne un'altra che avesse per oggetto di retribuire alla Banca di Genova il prestito fatto alle finanze, onde, ciò mediante, venisse a cessare il corso forzato dei biglietti.

Questo progetto è stato concertato col signor ministro di finanze; la Commissione si è radunata ieri per l'ultima volta, ed ha nominato il relatore. Questo naturalmente deve avere qualche giorno per preparare il rapporto, e tosto che sarà preparato verrà presentato alla Camera.

LANZA. Nella seduta d'oggi si distribuirà la relazione del progetto di legge che ha per iscopo di aprire un credito straordinario di 100,000 lire per sussidii a favore dell'emigrazione italiana.

Quando il ministro dell'interno ha presentato questo progetto di legge ha chiesto l'urgenza alla Camera. Ora corre a me debito di ripetere questa domanda, tanto più che so che il Comitato centrale dell'emigrazione ha estremamente bisogno che si provveda, giacchè si trova affatto sprovvisto di fondi. Io quindi proponerò alla Camera di portarne la discussione a lunedì prossimo, od in seduta ordinaria o straordinaria, come crederà meglio.

PRESIDENTE. Consultero la Camera sopra la proposta fatta dal deputato Lanza.

P. (E approvata.)

Voce. S'intenderà lunedì a sera.

DEMARCHI. Farei anche istanza perchè lunedì sera si continui la discussione della legge da me proposta.

PRESIDENTE. Certamente questo s'intende; la proposta Lanza verrà dopo terminata la discussione sulla legge Demarchi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge per l'aumento dei diritti di bollo. La parola è al deputato Fara-Forni.

FARA-FORNI. Signori, lo Statuto all'articolo 41 dichiara che i deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Questa disposizione però non può menomare la facoltà, anzi il dovere che talvolta incombe ad un deputato di promuovere gli interessi e difendere i diritti di qualunque provincia, o di alcuni comuni.

Io mi protesto scervo di ogni municipalismo, ma in quel modo che già nell'antecedente legislatura io prendeva a parlare in favore e sostegno di poveri comuni che appena conosceva di nome, tanto più io mi credo in debito oggi di favellare a pro del paese ove io ebbi i miei natali.

Intendo parlare delle immunità, o, dirò meglio, dei diritti spettanti alla Riviera d'Orta, Gozzano, Soriso e Pieve, in quanto concerne l'esenzione delle varie imposte, e fra esse quella di cui ora si tratta.

Le immunità e le franchigie delle quali godono i comuni della Riviera d'Orta, Gozzano, Soriso e Pieve si collegano alle donazioni fatte alla Chiesa novarese da varii sovrani con varii e distinti diplomi, mediante le quali essi rinunziano al supremo dominio, e conseguentemente ad ogni percezione di

imposte, e trovano il loro fondamento nei corrispettivi in danaro che i comuni medesimi pagarono ai principi in contemplazione di siffatte franchigie e diritti.

Io non mi fermerò sulla donazione dell'imperatore Ottone I, risultante dall'*Actum in villa quae dicitur Horto, kalendis augusti 962*; non sull'atto dello stesso imperatore seguito da quello di suo figlio, riferiti dal Bescapè nella *Storia della Chiesa novarese*, a fogli 301, nè manco a quello dell'imperatore Ottone III coll'*Actum Papiae kalendis julii anno 1001* e su altri che seguirono sino all'imperatore Carlo V, il quale nel suo diploma dell'ultimo giorno di settembre 1529 confermò e ratificò il dominio dei vescovi di Novara su quelle terre, e la loro immunità da qualsivoglia tributo, carico di guerra e simili (come evincesi dal libro segnato n° 1, pag. 10, stato presentato al banco della Presidenza).

Ben è vero che da quel punto varie contestazioni insorsero tra il fisco ducale di Milano, il vescovo di Novara, e gli uomini della Riviera d'Orta e paesi uniti nel definire i rapporti dell'alto dominio; ma è pure di fatto che dopo varie sentenze pronunciate a risolvere quelle contese (sentenze nè pubblicate, nè eseguite), si addivenne alla transazione del 6 febbraio 1615, colla quale si conveniva che l'alto dominio della Riviera d'Orta, ecc., spettasse al re di Spagna qual duca di Milano, ed il vescovo di Novara avesse la temporalità di detti comuni colla giurisdizione mero e misto impero.

Ma questa transazione non ebbe alcun effetto per l'opposizione spiegata dal Sommo Pontefice; ad essa venne sostituita l'altra del 28 settembre 1647 (come rilevasi dal libro n° 2 dei presentati, agli articoli 290, 291 e seguenti), colla quale fu disposto che il supremo dominio delle temporalità mero e misto impero, totale giurisdizione, ed ogni podestà temporale spettasse al vescovo di Novara, e che agli uomini della Riviera d'Orta, ecc., si conservassero le loro immunità, esenzioni e diritti contro il corrispettivo di lire 100,000 imperiali (come appare dal pure presentato libro n° 3, art. 17), delle quali si pagarono tosto in varie riprese lire 72,800 (come del pari appare dagli articoli 357, 358 e seguenti del libro n° 2; e dello stesso articolo 17 del libro n° 3), e le restanti dovevano essere sborsate appena fosse approvata la convenzione del re di Spagna duca di Milano.

Nego la corte di Spagna l'approvazione, ma non avendo restituite le lire 72,800 già percette, dichiarava che intanto si lasciasse il vescovo di Novara ed i comuni della Riviera nel possesso e godimento dei rispettivi loro antichi diritti.

Ripigliavasi la lite ad istanza del regio fisco, che proseguì sino all'anno 1721, in cui il Senato di Milano con sentenza del 14 febbraio pronunciò bensì, rispetto al vescovo, non doversi aver riguardo alla transazione del 28 settembre 1647, e non competere al medesimo l'alto dominio, spettargli però il mero e misto impero; ma doversi intanto ritenere la somma dagli uomini della Riviera pagata sino a che si fosse deliberato in ordine ai carichi imposti per ragioni di guerra.

Nemmeno questa sentenza fu pubblicata in vista di nuove trattative; e frattanto per ordine espresso del re di Spagna, il vescovo di Novara e gli uomini della Riviera d'Orta, ecc., rimasero nell'antica loro condizione. Così durarono le cose per molti anni, ed anche dopo che i principi della Casa di Savoia acquistarono il Novarese e le altre finitime provincie della Lombardia.

Fu soltanto nell'anno 1766 che la reale Casa Sabauda credette promuovere le pretese già messe innanzi dalla corte di Spagna, al quale scopo evocò nanti il Senato di Torino il vescovo di Novara e gli uomini della Riviera con lettere citorie del 9 agosto 1766, per far dichiarare di sua pertinenza

l'alto dominio di quei paesi, e mandarsi a restituire le lire 72,800 a quegli abitanti.

Non appena iniziata la lite, si trattò tra il re ed il vescovo per un amichevole componimento, che ebbe luogo mediante la convenzione del 15 giugno 1767, approvata pure con bolla pontificia del 13 agosto successivo (copia della quale fu presentata sotto il n° 4 e al capo xxv). Con essa fu promessa alle comunità e uomini della Riviera d'Orta, Gozzano, Soriso e Pieve la perpetua esenzione d'ogni tributo ordinario e straordinario, d'ogni alloggio, contribuzione, od altro qualsivoglia peso.

Alla detta convenzione tennero poi dietro le regie patenti del 19 ottobre stesso anno, con cui accettandosi dal re di Sardegna la rinunzia dagli uomini della Riviera fatta al credito delle lire 72,800 imperiali (così in esse presentate sotto il n° 5) in esecuzione del detto articolo 25 della convenzione, esplicitamente si dichiararono le esenzioni, le immunità e le franchigie, delle quali costantemente e perpetuamente era assicurato il godimento ai popoli della Riviera d'Orta, ecc.

Questo stato di cose non venne che leggermente mutato anche in mezzo alle vicende politiche, e che succedettero fino al 1814.

Ridonata in quell'epoca la Casa di Savoia all'amore dei suoi popoli, furono con editto sovrano confermati agli abitanti della Riviera tutti i diritti succennati, che essi avevano acquistati in forza di contratti bilaterali ed a prezzo d'oro.

Seguì però una convenzione alli 7 ottobre 1817 (presentata sotto il n° 6) mediante la quale la Chiesa novarese ha rinunziato, consentendovi l'autorità pontificia, ai diritti e alle prerogative di cui era tuttavia in possesso nella Riviera di Orta per la convenzione del 15 giugno 1767, contro il corrispettivo di scudi ottocento romani da pagarsi annualmente; ma questa per nulla riguardava i popoli della Riviera; ed infatti si mandò per star ferme nel resto (come ivi si dichiarò) le disposizioni della convenzione antecedente, le quali per altro subirono una mutazione assai pregiudiziale colle regie patenti del 25 luglio 1818 (presentate sotto il n° 7), mentre per quanto lusinghiero fosse il loro proemio, in cui veniva detto essere intenzione di S. M. di far godere ai Riveresi vantaggi maggiori di quelli che godevano per lo passato, già di gran lunga minori rispetto a quelli dei tempi anteriori, però le esenzioni, le franchigie ed i diritti in via eccezionale vi furono ricordati, e venne immutato altresì il contratto per la somministrazione del sale seguito originariamente colla Camera ducale di Milano per istromento del 5 ottobre 1640, contro il pagamento di lire 100,000 imperiali col zecchino di Firenze a lire 10 5 (valuta che vien indicata nel presentato documento segnato col n° 8).

Con quest'atto ed in forza del medesimo dovea annualmente quella Camera fornire staia 4500 da 24 libbre grosse a solé lire 5 10 di Milano per cadun staia; somministrazione che, per successivi contratti con S. M. Sarda e contro il pagamento alle regie finanze di oltre lire 18,750, fu portata a staia 5750, e ridotto il prezzo dalle lire 5 10 allo staia a solé lire 5 coll'articolo 14 delle ridette regie patenti del 19 ottobre 1767 (di tanto ne fan prova i due titoli presentati sotto i numeri 9 e 10).

Stiaia 5750 corrispondono a rubbi 11,500 circa, laddove col sovrano provvedimento dell'anno 1818 soli dieci mila rubbi vengono distribuiti al prezzo statuito dalle regie finanze di lire 2 50 il rubbo. Quindi ne venne che il costo totale di dieci mila rubbi ascende a 25 mila lire, nuove di Piemonte; quando invece quello dovuto dell'i rubbi 11,500 dipendenti

dalle staia 5750 a lire 5, non poteva rilevare che a lire 17,250 di Milano, pari a nuove di Piemonte lire 15,240.

Da qui una notevole differenza di quantità e di prezzo a danno di quei poveri comuni stati caricati di debiti, appunto per procacciarsi le somme richieste per ottenere il sale al prezzo e misure suindicati.

Se né lagnarono quegli abitanti, e mandavano deputati, a Torino a protestare contro quelle ingiustizie.

Vane però furono le loro rimostranze, come vane sono d'ordinario le proteste del povero! Le proteste non sogliono essere efficaci che quando sono recate sulla punta delle baionette, o sulla bocca dei cannoni. I ministri d'allora per tutta risposta intimarono a quei deputati l'ordine di ritornare immediatamente alle case loro minacciandoli di più severo trattamento ove non si affrettassero a ubbidire! Questa fu la dispotica sanzione delle ingiustizie consumate contro la Riviera, la quale dovette sopportare in silenzio il proprio danno.

Colla scorta degli autentici documenti che trovansi deposti al banco della Presidenza, e dei quali un sunto compendioso vi ho presentato nel mio discorso, io credo, o signori, aver pienamente dimostrato che le franchigie, eccezioni e diritti della Riviera d'Orta, Gozzano, Soriso e Pieve non procedono già da favori e dispense di principi e nemmeno da semplici patti deditizi, ma bensì furono acquistati per atti bilaterali ed onerosi, mediante lo sborso di considerevoli somme pagate all'erario de'principi che nelle diverse epoche dominarono quelle contrade.

La Real Casa di Savoia essendo succeduta a quei principi nel dominio del paese medesimo, con tutte le condizioni ed i pesi inerenti, la Real Casa stessa, e con essa la nazione od il Parlamento che la rappresenta, non possono a meno di rispettare oggidì così fatti diritti, come rispettar deggiono qualunque contratto.

Nè mi si opponga che lo Statuto ha stabilito l'eguaglianza di tutti i cittadini, e de'paesi tutti componenti lo Stato nel carico delle contribuzioni.

Questo principio, in sé stesso giustissimo, non può applicarsi al caso speciale, in cui l'esenzione è stata acquistata al prezzo di sacrifici pecuniari, perchè in questo caso il denaro sborsato sta in luogo dell'imposizione, ed è per tal modo conservata l'eguaglianza, mentre invece essa sarebbe distrutta, se si dovessero dai cittadini subire ad un tempo le imposizioni, e dallo Stato si ritenesse il corrispettivo.

In ogni ipotesi peggiore, non si potrebbero questi comuni mai obbligare a soggiacere alle imposte senza rifondere loro il corrispettivo che hanno pagato per riscattarsene; e questo corrispettivo non dovrebbe essere la nuda cifra del capitale sborsato, bensì l'effettivo valore rappresentato dal capitale medesimo avuto riguardo alla diversità dei tempi ed al diverso valore dei metalli preziosi.

Questa ragione di compenso (che ad ogni evento invoco in via subordinata) fu sempre riconosciuta ed ammessa dai Governi i più assoluti e dispotici, e persino da quelli che fondano le loro ragioni sul preteso diritto di conquista. Ed in prova mi basti accennare l'esempio non solo del Governo napoleonico, ma persino dell'austriaco, da cui fu sempre riconosciuto il diritto, e nel fatto liquidata e pagata un'indennità per le sopresse immunità ed esenzioni d'imposte, ogni qual volta si fondano su contratti bilaterali ed onerosi.

Chè se la ragione stessa e l'esempio delle altre nazioni non parlassero abbastanza a favore dei paesi di cui discorro, invocherò per essi l'articolo 51 dello Statuto, il quale prescrive che debbano essere sacri gli impegni dello Stato. Ed

impegno più sacro non si può ravvisare, o signori, di quello cui tendono i miei reclami, trattandosi nel caso concreto di esenzioni acquistate col pagamento di un capitale corrispondente al peso dei carichi stessi; esenzioni che lo Stato non potrebbe rievocare senza arricchirsi ingiustamente a danno di quei cittadini che sarebbero forzati a soggiacere due volte al pagamento di uno stesso contributo.

A mantenere questi principii sono diretti gli emendamenti che io presenterò sull'articolo 21 dell'attuale legge. Ho troppa fede nei sentimenti di giustizia ed imparzialità che guidano il Governo nella sua amministrazione e la Camera, nelle proprie deliberazioni, per poter dubitare che non vengano le mie proposte accolte con quel favore che si ripromettono i comuni, dei quali difendo in questo istante i più importanti interessi, i diritti più incontestabili, il loro riconoscimento, che emanerà dalle vostre disposizioni legislative, o signori, sarà un solenne omaggio reso ai principii scritti nello Statuto dal magnanimo suo datore, il quale non intese certamente di stabilire con esso un'eguaglianza che ripugnasse alla giustizia, e che sarebbe iniquità; bensì la sola, la vera eguaglianza che sulla giustizia si fonda, e che consiste nel rispettare tutti i diritti legittimamente acquistati.

PRESIDENTE. Prego il signor deputato a presentare tutti i suoi emendamenti sul banco della Presidenza.

ARNULFO, commissario regio. Rispondendo a quattro onorevoli oratori, per dare una certa tal quale chiarezza al mio dire, io pregherei la Camera di voler considerare negli esposti fatti quattro distinte epoche.

La prima comincia dai tempi i più remoti, e si estende sino all'occupazione francese.

La seconda si riferisce all'occupazione medesima.

La terza comprende il periodo dal 1814 al 1848.

La quarta riguarda il tempo della promulgazione dello Statuto.

Parlerò brevemente di ciascuna di queste epoche per quanto il comporta l'importanza del soggetto.

Quanto alla prima di esse, non v'è dubbio che i paesi della Riviera d'Orta, dell'Ossola e della Valsesia, erano in possesso di particolari privilegi ed esenzioni. Che queste esenzioni derivino da patti deditizi è ciò che non è ben certo; anzi non lo è per i paesi della Riviera d'Orta, ed è dubbio quanto alle provincie della Valsesia e dell'Ossola. Poiché quanto alla Valsesia non esiste il titolo originale di dedizione; e quanto all'Ossola, anche stando al documento del 1581 si è come viene riferito dallo storico benemerito della sua patria, e nostro collega, deputato Cavalli, tuttavia dal medesimo documento risulta che quelle popolazioni già prima che passassero sotto la protezione del Conte di Virtù pagavano un censo di 750 fiorini al di costui padre.

Chechè ne sia però, io mi limito a notare, relativamente a questa prima epoca, alcune circostanze le quali valgono viemmeglio a far dubitare se le esenzioni ed i privilegi di cui si tratta abbiano potuto vincolare tutti i successori nel dominio di quei paesi, cioè che in ogni cambiamento di regno quegli abitanti solevano ricorrere in grazia a quei principii o protettori, chiedendo che riconoscessero, confermassero ed accordassero i privilegi e le esenzioni; il che fa nascere per lo meno il dubbio che non per puro rigoroso diritto competessero i privilegi stessi, ma che fossero effetto di grazia, o fossero misti di grazia.

Giova inoltre ritenere che si accordavano questi privilegi nelle occasioni in cui i duchi di Milano, od i re di Spagna concedevano protezione, e questa protezione fruttava loro molti fiorini, senza che loro venisse carico di far spesa alcuna.

La condizione di quei tempi era tale, che era mestieri di avere un protettore, affinché scemassero i disordini interni ed esterni, e questa protezione, ben sovente di nome più che di fatto, si faceva pagare. Del resto quanto all'amministrazione intrinseca dei paesi, essi sopportavano ogni gravezza, ed il protettore si prendeva nessuna cura di essi, nulla per essi spendeva, ragione per cui non reca meraviglia che accordasse privilegi.

Non è tuttavia mio intendimento di addentrarmi ulteriormente nella discussione a questo proposito, giacchè verrò dimostrando che la questione vuol essere secondo altri principii risolta.

Quanto alla seconda epoca, nessuno ignora che durante l'occupazione francese, il dominio napoleonico, scomparvero i privilegi e le esenzioni: mi valgo di questo termine, di privilegi e di esenzioni, in quanto che di questi titoli si servirono i petenti tuttavolta che ebbero a fare richiami, ebbero a chiedere protezione, e la conferma delle esenzioni.

Ma mi si dirà: sono essi stati per tal modo estinti che non siano più rinati col cessare del dominio napoleonico? E questa una domanda che ho fatta a me medesimo, e credo di poter risolvere in modo affermativo. Secondo tutti i pubblicisti (e tra questi Wattel e Grozio) la sottomissione di uno Stato ha lo stesso effetto che una cessione per pubblico trattato: i vincoli della prima associazione rimangono sciolti, e ve ne succedono dei nuovi; gli atti del conquistatore quando, deposta la spada ed impugnato lo scettro, regge i popoli conquistati, furono in ogni tempo considerati come legittimi. Tale è il diritto pubblico europeo che fu in vigore dopo la caduta di Napoleone; le leggi da lui promulgate produssero tutto il loro effetto; rimasero quindi, a mio parere, radicalmente estinti, dopo che si staccò l'impero francese, i privilegi delle provincie di cui parliamo. Sopravvenne il 1814, e per naturale conseguenza ne derivò che se gli Stati Sardi fossero passati a tutt'altro principe che al re di Sardegna, pervenivangli liberi e sciolti da ogni peso, da ogni privilegio. Sarà dunque cambiata la condizione perchè furono dati a quel medesimo principe che in un tempo già li reggeva? Io credo di poter rispondere negativamente.

Il re di Sardegna ebbe il Piemonte, lo Stato, un tempo suo, come Stato assolutamente nuovo, poichè non poteva invocare il diritto di postliminio.

Diffatti questo diritto non ha rapporto che allo stato di guerra, e non è applicabile alle nazioni il di cui governo fu mutato per totale conquista o sottomissione del paese; e ciò quand'anche per una nuova guerra, un principe, una nazione ricuperi gli antichi diritti suoi; così dice lo stesso Wattel.

Il re di Sardegna soggiacque alle conquiste di Napoleone; cessò la guerra, e succedette il dominio di costui. Non fece lo stesso re nuova guerra nel 1814, ma quand'anche l'avesse fatta, non vi sarebbe pur luogo a diritto di postliminio; riebbe adunque gli Stati nella condizione stessa in cui erano allorchè facevano parte dell'impero francese, vale a dire, liberi da ogni privilegio. Ma il re, volendo tuttavia impartire dei benefici ad alcune popolazioni, emanò due provvedimenti speciali, il primo dei quali è del 7 marzo 1815, e si riferisce alla Valle di Sesia e dell'Ossola.

Col regio biglietto di tal data volle concedere alle ormentovate popolazioni che il sale si pagasse ad un terzo meno di quello che si pagava dagli altri abitanti dello Stato; che libera fosse l'introduzione delle polveri; che andassero esenti dal diritto di gabella; che la carta bollata fosse bensì in uso, ma soltanto per certi e determinati atti; che il diritto d'insinuazione fosse più modico.

Giovi ora ricorrere a quest'editto per vedere se il re di Sardegna abbia voluto far rinascere gli antichi privilegi, come se avesse avuto luogo il diritto di postliminio, come se si dovessero congiungere le due parti del suo regno, vale a dire, quella che ha preceduta l'occupazione francese, e quella che l'ha susseguita.

Dal tenore dell'editto potremo rilevare che la cosa non istà così, imperocchè ivi si dice:

« Le circostanze particolari in cui si trovano gli abitanti della Valle di Sesia e dell'Ossola superiore ed inferiore, sia per la sterilità dei loro terreni, e per la gravità delle spese a cui debbono soccombere per la loro coltura, sia per i disastri sofferti, e per gli aggravii a cui vennero assoggettati dal cessato governo, hanno mosso S. M. a prendere in particolare considerazione la loro situazione; quindi è che, secondando i sentimenti del suo cuore verso sudditi che non mancarono mai di dargli prove del loro attaccamento e della loro fedeltà, si è determinata di diminuire, » ecc.

Qui dunque assolutamente nulla accenna che il re considerasse questi suoi Stati come la continuazione di un antico dominio. Fu dunque concessione nuova fatta dal re spontaneamente e gratuitamente per particolari riguardi.

Quanto alla riviera d'Orta si provvide colle regie patenti del 23 luglio 1818. Dichiarò il re in esse volere che fossero quegli abitanti esenti dal tributo prediale, dispensati dal pagamento delle *camparie* ed *albergherie* (che sono diritti che la riviera pagava al vescovo di Novara), i quali il re condonò dopo averli del proprio, vale a dire col danaro dello Stato, acquistati dal vescovo di Novara, esenti dalla gabella della carta da bollo, fosse limitata la tassa dell'insinuazione, e si distribuissero annualmente 10 mila rubbi di sale al prezzo di lire 2 50 il rubbo.

Con questa concessione però, quanto al sale non dichiarò già che sarebbe sempre stato accordato in questa quantità ed a questo prezzo, dichiarò solo che ne accordava dieci mila rubbi, ed a quel prezzo, il che è un favore rinvocabile, nè contiene promessa ed obbligazione perpetua. Ma questi privilegi non sono, ripeto, il rinascimento degli antichi, ma bensì una nuova concessione che emanò dal principe spontaneamente, liberamente; fu l'eseguitamento d'una *beneficia sua intenzione*, come si dice nel proemio delle patenti, ma senza corrispettivo.

Vediamo ora se il principe potesse rinvocare simili concessioni.

Il già citato Wattel dice:

« Les immunités, les privilèges concédés par la pure liberté du souverain sont des espèces de donations et peuvent être révoquées par leurs successeurs, surtout s'ils tournent au préjudice de l'Etat. Mais le souverain ne peut les récupérer de sa pure autorité, s'il n'est souverain absolu, et en ce cas même, il ne doit user de son pouvoir que sobrement, et avec autant de prudence que d'équité. »

Poteva dunque il re, secondo i principii di diritto pubblico, come successore del sovrano che concedeva quei privilegi, rinvocarli per l'avvenire, perchè dal suo antecessore gratuitamente concessi; lo poteva, tanto più che il non farlo sarebbe tornato pregiudizievole allo Stato, poichè godendo i paesi di cui parliamo de' vantaggi generali che sono comuni a tutti i cittadini, giusto non era, anzi era pregiudizievole agli altri che il concorso nelle spese fosse ineguale.

Vediamo ora se fosse il caso in cui il re dovesse valersi del diritto che gli compete.

A questo fine, per poter fare il confronto delle condizioni de' tempi ne' quali i privilegi vennero concessi, e de' tempi

nei quali i privilegi furono tolti, sarà concesso a me pure di citare il benemerito scrittore abate Bossi della Valle di Veggo, che ci pregiamo di avere a collega nella Camera. Egli ci diede in brevi parole la descrizione dello stato delle popolazioni di quel tempo, e dice: « Impossibile sarebbe per noi il solo tracciare le orribili scene di che furono causa queste maledette sette, e che non l'Ossola sola, ma l'Italia tutta in guerre, di prede, di uccisioni, di violenze, di rapine e di stupri riempiono. Impossibile il dire quando e quante volte a pace, e poscia a nuova guerra risorgessero; quanti pretesti ora dall'uno ora dagli altri si afferrassero per mettere il tutto a soqquadro, per introdurre la rabbiosa discordia nelle terre, nei focolari; per isfogare le passioni, la libidine, l'avarizia sete dell'oro sotto il manto della pubblica bisogna. »

Quindi soggiunge: « Stanchi gli Ossolani delle incessanti guerre interne ed esterne, e dubbiosi che col continuare delle medesime più a bestie feroci che ad uomini ragionevoli paragonar si potessero, implorarono governo e protezione da Galeazzo Visconti conte di Virtù. »

Questi erano i tempi nei quali si accordavano i privilegi di cui ora discorriamo, ed io credo di poter, colla scorta di quanto ci accenna quello storico, fare il seguente confronto fra i tempi scorsi ed i presenti. Confronto che io credo tuttavia inesatto ed imperfetto, ma sufficiente a far apprezzare le diverse condizioni dei tempi.

Tempi antichi: guerre interne; guerre esterne; feudalismo e sue angherie; nessuna sicurezza delle persone e delle proprietà; violenza d'ogni maniera; leggi oscure; consuetudini barbare; pene atroci; giustizia in arbitrio d'un solo, più despota che giudice; rinserrati i popoli nel territorio senza poterne uscire con strade che agevolassero il commercio; tasse ad ogni passaggio sui vicini territori anche per i generi di prima necessità e non sempre concesso; istruzione pubblica, nulla; onerati i popoli di tutte le spese per l'amministrazione.

Tempi correnti: guerre interne, nulla; estere, rare e regolari; feudalità abolita; sicurezza pubblica; rispetto alle proprietà; leggi positive e chiare; pene miti; giustizia gratuita; doppio grado di giurisdizione; tribunali collegiali; dibattimenti criminali; strade che ammettono mezzo di comunicazione e di traffico; libertà d'industria e di commercio; pubblica istruzione; amministrazioni comunali regolate; libertà di parola e di pensieri; eguaglianza fra i cittadini.

Ora, domando, preferirebbero gli abitanti dei paesi di cui si tratta l'antica protezione dei duchi di Milano, degli imperatori e dei re di Spagna coi relativi privilegi, alla presente condizione de' tempi senza privilegi? (Bravo! — Viva seguiti di approvazione)

Io non credo che la risposta sia dubbia. Si faccia alle popolazioni questo confronto, non si lusinghino con ingannevoli parole, e le popolazioni, ottime in se stesse, conosceranno l'immensa differenza, e sapranno apprezzare i benefici che dall'età presente ne vengono. Che l'attuale maggior pubblica prosperità dei luoghi possa autorizzare la revoca dei privilegi ce lo diceva l'onorevole deputato Turcott, quando nella seduta del 17 gennaio ultimo scorso, perorando la causa delle esenzioni, così si esprimeva:

« Sono padrone tutte le comunità e tutte le provincie dello Stato di cederli o in tutto o in parte, e principalmente quelle che hanno molte risorse, per sopperire in altro modo ai comodi, ai bisogni, ed alle necessità della vita, senza assoluta necessità di leggi eccezionali. Potrà forse sembrare ragionevole il silenzio degli Ossolani, i quali godono dell'immenso ed invidiato beneficio di veder traversata da un capo all'altro

la valle dalla regia strada del Sempione, costrutta in parte a spese dello Stato, come pure dal fiume Tode reso navigabile cogli stessi mezzi, per cui vengono fiotte in grande ed al minuto il commercio e l'industria in tutte le provincie.

Io contrapporrò queste osservazioni agli onorevoli deputati dell'Ossola, e chiederò loro se non si dovessero, in vista delle mutate circostanze, abrogare i privilegi. Quindi ne concludo che non solo il re era in diritto di revocare le concessioni fatte nel 1815 e nel 1818, ma che aveva l'obbligo di farlo quando promulgava lo Statuto. Né altrimenti considerano la cosa gli abitanti delle provincie privilegiate prima che lo Statuto si promulgasse; esse mostrarono col fatto che i privilegi debbono scemare di mano in mano che i vantaggi della civiltà vanno crescendo; ed in prova ammisero le regie costituzioni del 1770, le quali furono promulgate ed accettate, salve alcune modificazioni di poca importanza che il principe fu d'allora concesse; la loro pubblicazione considerarono come beneficio; accettarono le leggi civili, penali e commerciali che si promulgarono non è molto tempo, non ostante che il Codice civile abolisca ogni sorta di consuetudini, e quest'abolizione fu cara alle provincie di cui parliamo, come lo fu alle altre.

Né altrimenti procedevano le altre provincie dello Stato sardo, in quanto che niuno ignora che nei patti deditizi molti sono i privilegi che si riservarono, e quali videro non senza rammarico abrogati tutt'volta che la deroga fu accompagnata da provvide leggi, da maggiore eguaglianza civile.

Né altrimenti avvenne negli altri paesi d'Europa, e citerò ad esempio la Francia, la quale ognun sa come sia l'agglomerazione di molti altri Stati, e che tutti avevano particolari statuti, consuetudini e privilegi, i quali tutti al comparire della rivoluzione del 1789 caddero, e niuno pensò più di rissuscitare, perocchè ravvisarono in quel cambiamento non un danno, ma un beneficio.

I popoli per conseguenza, in cui nome attualmente si reclamano dei privilegi, acconsentirono a spogliarsene facilmente, apertamente di mano in mano che si accrebbe il loro benessere e si migliorò la loro condizione; compirono poi la rinuncia ad ogni esenzione accettando lo Statuto.

Che io abbiano accettato non è dubbio; e la miglior prova l'abbiamo nelle ripetute elezioni dei deputati, e nella presenza in questo consesso di quei medesimi pregiatissimi oratori che con libera parola ora fanno valere le loro opinioni. (*Bravo!*)

Restituita ai popoli dal re una porzione della sovranità mediante lo Statuto, il quale non solo non ammette privilegi, ma proclama l'eguaglianza dei cittadini e li chiama a concorrere in proporzione dei loro averi a sopportare le spese dello Stato; io domanderò se il Governo poteva, se il Governo doveva, presentando una legge d'imposte, chiedendo nuovi balzelli, dimenticare una parte degli abitatori dello Stato medesimo; ed ammettere a loro riguardo delle eccezioni, dei privilegi.

Io dico adunque che il Governo adempì ad uno stretto dovere, ben lungi dall'aver presentato questa legge per uno dei motivi accennati ieri da uno degli onorevoli deputati, per seguire cioè gli impulsi di una fazione. Che così dovesse fare, lo provò questo Parlamento ammettendo le leggi che riflettono la polvere, i piombi ed il tabacco; allora, non altrimenti che per questa legge, sul bollo, eravi questione di privilegio; furono allora discusse le ragioni addotte, e ciò non ostante il Parlamento fu concorde nell'ammettere quelle leggi.

Lo Statuto per conseguenza della norma del Governo, e della Camera, lo deve essere per tutte le popolazioni.

Ma qui si fanno delle obiezioni; e sono obiezioni di povertà. Si dice che quei paesi sono poveri di suolo, che la terra è poco produttiva, che le popolazioni emigrano. Ma se io non contendo questo, debbo però dire che non credo che la povertà di suolo di quei luoghi sia superiore a quella di altri ben molti nei regi Stati; e per verità penso che tutte le valli che stanno nelle Alpi e nell'Appennino abbiano, poco più, poco meno, identiche circostanze, e tuttavia osservo che queste valli non reclamano né eccezioni, né privilegi.

La maggior parte delle provincie dello Stato sono nella condizione che corrisponde a quella in cui versano le provincie privilegiate, relativamente all'intero Stato; vale a dire quelle di Varallo, dell'Ossola e della riviera d'Orta stanno cioè allo Stato intero come stanno le parti montagnose alle parti pianure costituenti altra provincia qualunque; e tuttavia le provincie composte di pianure fertili e di sterili montagne non chiesero mai che si introducesse una distinzione, una separazione nel ripartire le imposte che loro sono chiamate, poichè l'esperienza dimostrò loro che tutta la ricchezza non istà nel suolo; che laddove vi è ricchezza di suolo per lo più vi è povertà d'industria, di commercio, d'ingegno, ed e che ingegno, commercio ed industria sono ricchezze eguali, se non superiori a quelle del suolo. L'esperienza dimostrò che le imposte si pagano e si sopportano in proporzione delle rispettive facoltà. Noi vediamo nazioni che sono poverissime di suolo, ma ricchissime quant'altre mai, né sono privilegiate in fatto d'imposizioni.

Si disse: dateci le vostre pianure, e noi pagheremo i tributi. Io credo che le pianure alla loro volta potrebbero rispondere: dateci la salubrità dei vostri luoghi, dateci il vostro genio per le arti belle, per il commercio e per le industrie, e saremo in eguale o miglior condizione. Non si può quindi argomentare dalla povertà del suolo.

Si disse altresì che si vogliono imporre le provincie di Varallo, dell'Ossola e della riviera d'Orta, e nello stesso tempo non s'impongono la Savoia, Nizza e Genova.

Dirò in primo luogo che quand'anche le prime delle nominate provincie sopportino i balzelli di cui ora si tratta, non sono ancora pareggiate alla Savoia, a Nizza, a Genova; perchè in queste tre provincie non vi è altra esenzione tranne quella dei diritti di gabella, e le provincie di Varallo, dell'Ossola e della riviera d'Orta avranno tuttavia non solo l'esenzione delle gabelle, ma ben anche quella intanto del tributo prediale. E postochè parlo di tributo prediale, osservo però che se minimo, come ci si assicura, e come io voglio credere, è il prodotto di quei terreni, siccome la tassa non si impone arbitrariamente, ma si regola sul prodotto, così minima sarà l'imposizione prediale. Si troveranno quelle popolazioni nella stessa condizione di quelle delle altre provincie che hanno beni montagnosi catastali, ma che pure concorrono, in proporzione, a sostenere l'erario dello Stato.

Si criticano le spese fin qui fatte dal Governo; ma anche a questo riguardo dirò che, appunto per effetto delle libertà concesse dallo Statuto, queste spese sono chiamate a sindacato nella discussione del bilancio; e quando il Parlamento le avrà stabilite, bisognerà concludere che sono proporzionate ai bisogni.

Soggiungerò poi che mal suona questa critica in bocca di chi sostiene, dall'un canto, che troppo, e malamente si spende, e tenta dall'altro di pagare il meno che può; ha un equal diritto di censura colui che concorre egualmente a

pagare, ma chi vi si rifiuta ha meno diritto di un altro. Io non inferisco da ciò che i deputati non abbiano il diritto e l'obbligo di censurare le spese eccessive, ma ciò accenno per significare che quando si parla a nome di provincie che tentano di schermirsi dal pagare parte dei tributi, non si ha buona grazia di censurare le spese che in maggior copia si venissero facendo.

Pare a me di avere risposto, se non a tutte, alle serie obiezioni che si vennero facendo, ed appunto perchè le giudicai serie mi sono fatto carico di combatterle. Non risponderò a taluna delle altre osservazioni estranee all'oggetto della controversia; io credo che il decoro della Camera non permette di farne discussione; non imprenderò quindi a dimostrare che quando la Camera operi in senso diverso da quel che taluno desidera, si rende spergiura allo Statuto; sicuramente non verrò giustificando che il Governo non agisca in questo fatto per impulso di una fazione, venga chiedendo tributi per far avversare lo Statuto medesimo, parendomi di avere ampiamente dimostrato che il Governo non fa che il proprio strettissimo dovere.

Io non combatterò neppure le dottrine colle quali si volle far credere che le imposte attuali colpiscono più il povero che il ricco; di queste dottrine non è in questa circostanza che debbe trattarsi; troveranno luogo nella discussione generale; e tuttavolta che sia appropriato il tempo, mi farò carico di rispondere di nuovo, occorrendo.

Io mi rivolgerò bensì agli onorevoli oratori che patrocinano per le tre provincie di cui è discorso, per ringraziarli di avere spediti alla Camera tutti i titoli sui quali fondano le loro pretese, per averci fatto conoscere le storie dei loro paesi, le quali giovarono mirabilmente a chiarire la discussione; che opportunamente suscitarono e con libera favella sostennero; perchè il provvedimento della Camera, qualunque sia, sarà tanto più rispettato, quanto più profonda fu la discussione medesima.

Io mi rivolgerò per dir loro; sebbene il vostro amor patrio trovisi attualmente concentrato nel difendere diritti municipali, tuttavolta io mi fo malleadore che questo vostro amor patrio lo impiegherete, semprechè la Camera sia per approvare la legge proposta, a persuadere i vostri concittadini della differenza che passa fra i tempi che corrono e i tempi in cui furono accordati i privilegi e le esenzioni.

La vostra voce sarà senza dubbio ascoltata, poichè emana da cittadini per ogni titolo benemeriti, e se la vostra voce verrà in appoggio del Governo, non vi ha dubbio che lo Statuto e le sue conseguenze saranno accettate dagli ottimi abitanti delle vostre provincie, dai vostri concittadini, non solo senza inconvenienti, ma con riconoscenza.

Molte voci. Bene! Bravo!

CAVALLI. Io non risponderò che poche parole all'onorevole commissario regio, dappoichè molte ragioni che egli addusse furono già ieri da me combattute.

Egli divise le epoche in tre, vale a dire: epoca remota, quella dell'occupazione francese, quella dal 1814 al 1848, e quella dopo lo Statuto.

Nell'epoca rimota dice che non è certo il contratto della dedizione, perchè prima di quell'epoca, cioè prima del 1381 risulta che quei popoli pagavano già un censo al duca di Milano: comunque sia, e comunque pagassero anche prima, il fatto sta che l'atto fu sottoscritto nel convento di San Francesco di Domodossola il 19 marzo 1381: quest'atto fu ripetuto in tutte le altre regie provvidenze che emanarono di poi, e quando la Camera di Milano volle porre in dubbio questa cosa, si fece una lunga discussione (ed il signor commis-

sario regio avrà potuto vederla nell'opera che egli aveva in mano), e dopo una lunga discussione giuridica si riconobbe che l'atto di dedizione era legittimo. Questo è quanto io ho dovuto dire su questo punto.

Egli si fece poi a sostenere che le concessioni fatte con quegli atti non sono effetto di corrispettività, ma piuttosto di grazia, e soggiunge che tutte le volte che quei popoli domandavano la conferma delle loro immunità la dovevano mandavano in via di grazia; io so che li popoli, quando dirigono ai Sovrani, lo fanno sempre chiedendo per grazia; ma so anche che i popoli hanno sempre sostenuto virilmente, e tanto avanti le Corti sovrane, quanto avanti le Camere fiscali, che le esenzioni loro non erano privilegi, erano diritti, come diritti li sostennero negli scritti, in tutte le loro pergamene, nè giammai parlossi di grazia.

Viene la seconda epoca, che è l'epoca francese. Il signor regio commissario dice che tutti i privilegi in allora scomparvero: io mi permetterò di osservargli che non tutti scomparvero; nell'Ossola non si posero imposizioni neanche sotto il governo napoleonico; non imposizioni prediali, non imposizioni gabellarie; solo si introdusse la carta bollata ed il testatico: fuori di queste l'Ossola non ebbe altre imposizioni nuove sotto il governo napoleonico.

Viene il terzo periodo, che è quello della ristorazione, dal 1814 al 1848. Se l'editto 21 maggio 1814 aveva ripristinato tutto il passato, ragione voleva che avesse anche ripristinate tutte le immunità ossolane; tuttavolta quei popoli si rivolsero al re Vittorio Emanuele I, e quel sovrano, col suo regio biglietto del 7 marzo 1815, riconobbe nuovamente e riconfermò le suddette immunità.

Egli è vero che nel proemio non si parlò più dell'immunità, dei diritti in prima esistenti, bensì di favori o meriti riguardi. Ma siccome quel proemio non fu dettato dagli Ossolani, ma dal re, così gli Ossolani non poterono imporre più un proemio che un altro, più una che un'altra espressione.

Il fatto sta però che quelle immunità furono concesse in forza de' diritti primitivi; e se questi diritti non fossero esistiti e stati riconosciuti, certo il re Vittorio Emanuele non li avrebbe concessi. Si parlò dei diritti di conquista, di cessazione di ogni diritto esistente per cause anteriori. Ma io dico: in forza di che i Reali di Savoia riacquarano lo Stato nel 1814? In forza degli antichi loro diritti. Se valsero dunque per i Reali di Savoia gli antichi loro diritti, perchè non varranno anche per noi? Dunque io dico che anche dopo il 1814, benchè il proemio non parli che di grazie, tuttavolta si devono ritenere queste come l'effetto delle primitive immunità.

Si è detto anche della Costituzione del 1770, del Codice civile, stati accettati da quei popoli. La Costituzione del 1770 fu, è vero, accettata in massima parte, ma fu respinta dagli Ossolani in tutte quelle parti in cui i loro diritti venivano lesi e le loro immunità minacciate. Lo stesso libro che citò l'onorevole regio commissario avrà potuto ampiamente convincerlo di questa verità.

Si disse che il Codice civile distrusse tutte le consuetudini; ma gli Ossolani credettero che quelle consuetudini che furono previste dal Codice civile erano le consuetudini in materia di legge e non in materia di diritti, che emanavano da contratti corrispettivi, dappoichè il Codice ha in ogni sua parte mai sempre rispettata la santità dei contratti. Il signor regio commissario, leggendo un brano di un mio lavoro, si piacque di mostrare lo stato selvaggio in cui si trovava l'Ossola nel 1300, e di farne confronto con quello che è al presente; ma io domanderò se egli crede che

ove l'Ossola non fosse stata unita ai Reali di Savoia; ed allo Stato sardo sarebbe durato in quello stato selvaggio. E crede egli che se l'Ossola non fosse attualmente unita allo Stato Sardo, tornerebbe allo stato selvaggio del 1500? Io gli risponderò di no; perchè se il tempo ha portato i miglioramenti in tutte le altre parti del mondo, anche l'Ossola non sarebbe rimasta indietro. Se ora abbiamo dei tribunali e dei favori di cui egli ci ha parlato, abbiamo pur anche l'imposizione di 200 mila franchi che l'Ossola paga ogni anno e che non pagava in allora. Sì, o signori, l'Ossola che si chiama privilegiata paga l'annua somma di lire duecento mila, e questa somma io la credo più che proporzionata agli averi di quella provincia.

Si citò la legge sulle polveri e sui piombi; ma nella discussione che ebbe luogo il 17 gennaio ultimo scorso la Commissione ebbe a dire che non aveva inteso di pregiudicare per nulla, o d'immischiarsi in giudizi d'immunità relative a quel provento, ma bensì che trattandosi di piccola cosa e di piccolissime differenze, non aveva creduto di fare delle eccezioni.

Si disse che noi abbiamo accettato lo Statuto. Sì, o signori, noi abbiamo accettato lo Statuto e con vera gioia; ma non credemmo però che lo Statuto, come ho avuto l'onore di dire ieri, ferisse per nulla le nostre immunità, e fu sempre nostro pensiero che lo Statuto non fosse una legge di spogliazione. Ed io approfitterò di questa circostanza per osservare che lo Statuto all'articolo 25 dice bensì che tutti dovranno concorrere in proporzione dei propri averi, ma non prescrive che tutti debbano concorrere in tutte le imposizioni. Ciò posto, ove venisse provato che l'Ossola, colle imposte da cui attualmente è colpita, paga in proporzione dei propri averi, egli è fuor di dubbio che sarebbe ingiusto il sottoporla a qualsivoglia altra imposta. Per tal motivo io sostengo che se il Governo non è dapprima ben convinto che le imposizioni a cui soggiace l'Ossola non sono in proporzione dei propri mezzi, ogni altro balzello di cui si volesse colpire verrebbe pagato a scarico di altre provincie contro tutte le leggi di giustizia, e contro l'istesso articolo 25 dello Statuto stesso.

Il regio commissario ci arrecò l'esempio di altre provincie che pagano tutti i diritti, non ostante sieno povere; ma io vi feci notare che simili provincie sono una piaga della società, come lo sarebbe l'Ossola, qualora si percuotesse di tutte le imposte; perchè, giova il ripeterlo, si debbono imporre i pesi ricolti e non già i poveri.

Da ultimo il regio commissario si rivolse al nostro patriottismo e diresse parole di conforto per deputati che debbono sostenere opinioni invise alla maggior parte.

A tal proposito, io lo dichiaro altamente, noi non difendiamo, nè vogliamo difendere privilegi, ma difendiamo invece povere provincie che crediamo già abbastanza colpite, ed impotenti a soffrire nuove tasse.

In quanto poi ai diritti municipali od al municipalismo (di cui si volle pronunciare il nome) noi, no, non li invocheremo mai, non li abbiamo neppur invocati quando il nostro paese era tutto occupato da soldati austriaci, non li abbiamo pur invocati quando con sommo dolore ed immenso danno si vide abbandonata per noi l'unica nostra strada, la strada reale del Sempione, quasi noi non li abbiamo infine invocati quando si rimise in vigore il trattato del 1834 che ci ha interamente rovinati.

Dopo siffatte dichiarazioni francamente sporte perchè coscienza, altro non mi rimane che di porger parole di ringraziamento all'onorevole regio commissario per quanto di favorevole ei disse nell'ardua questione. Gli osserverò solo

che non credo, almeno per parte mia, di aver meritato alcune osservazioni ch'egli stimò di fare.

Io non parlo, nè rimprovero al Governo, o la Camera, per le spese fatte; io non parlo neppure contro i privilegi dei ricchi; ognuno al suo posto. Quello che io chiedo solamente si è di considerare attentamente la situazione di quei luoghi, la loro miseria, e quindi decidere secondo giustizia.

FARA FORTI. Ho poche cose da rispondere all'onorevole signor commissario regio. Egli disse che agli altri paesi furono concesse delle regie patenti sempre in via di grazia; io citerò per la riviera d'Orta solamente quella del 23 luglio 1818 in cui si dice:

« Siamo nella benefica e ferma intenzione di mantenere le franchigie (e non le grazie) da noi e dai reali nostri predecessori accordate a quelle popolazioni, in vista, » ecc.

Quindi evidentemente non è una grazia. Quanto poi all'asserire che quando fu restituito il Piemonte alla Real Casa di Savoia potesse sì o no la stessa Real Casa mantenere quei contratti anteriori, potesse sì o no ritornare in quello *statu quo* così altamente proclamato coll'editto 21 maggio 1814, risponderò che anche la Francia è ritornata allo *statu quo*, che anche l'Austria è tornata allo *statu quo*, ed hanno addirittura sradicato quanto aveva fatto il governo imperiale francese. Risponderò ancora che la riviera d'Orta fa nascere i suoi diritti da antiche regie patenti, sempre rispettate dai Reali di Savoia.

Il signor regio commissario cita tempi che erano oscuri per l'Ossola e per gli altri paesi; io dirò che non c'era nessuna oscurità, anche nel tempo del medio evo, nel caso mio.

La riviera d'Orta era un paese come un cantone svizzero; si reggeva da sé, aveva magistrati propri, si amministrava da sé mediante un Consiglio, ed il principe non aveva una diretta ingerenza, e non interveniva in quei paesi che di tanto in tanto a riceverne gli omaggi. Così ristretto era il potere, ch'egli, il principe, esercitava sopra quelle popolazioni, giacché ripeterò che la riviera d'Orta aveva un suo statuto particolare, e colà gli atti del Governo non si pubblicavano che per pura notorietà. Se colle regie patenti 23 luglio 1818 si venne ad altra stipulazione di contratto, e dov'essi accettare forzosamente, colla quale si restringevano i diritti e le esenzioni dei comuni in questione, per esempio l'applicazione della leva militare, la soppressa piantagione dei tabacchi, e simili, si è però trattato star ferme nel resto ed inconcesse tutte le altre franchigie ed immunità delle quali erano in legittimo possesso, da tempi antichi.

Mi riassumo in poche parole, e concludo. Volete pareggiarci? Paregiateci, poichè credete che tutti i cittadini debbono essere eguali fra loro a fronte del sostegno dello Stato, ma non obbligate quei popoli a pagar due volte la stessa imposta. A me pare che basti una sola volta.

CORSI. Le diverse ragioni emesse dagli onorevoli deputati della Valle di Sesia e dell'Ossola mirano a conservare alle loro provincie dei privilegi, coll'esimerle dalla imposta di cui ora si tratta.

Furono esposti e svolti egregiamente e diffusamente dai medesimi onorevoli preopinanti i privilegi dei quali è caso; non si ommise di citare tutti gli istrumenti, le convenzioni e i trattati che vi si riferiscono.

Ma io farò osservare alla Camera che la maggior parte dei comuni che compongono lo Stato Sardo vi furono aggregati, o per dedizione volontaria, o per trattati o convenzioni anche essi, e se queste convenzioni, questi trattati non sono forse tanto numerosi quanto quelli della Valsesia, pure non sono meno importanti.

La repubblica di Genova fu aggregata allo Stato Sardo per mezzo del trattato di Vienna del 1814, e in quello sono molte condizioni importantissime al Genovesato, ed a queste condizioni si è derogato; né i Liguri, o signori, vi mandano perciò delle lamentazioni.

Nel medio evo i comuni Italiani che non potevano governarsi a libero reggimento, o si davano ai principi loro vicini, od ai signori di castello e contadi che fossero di loro interesse, per averne tutela e protezione; ma poco fidenti della lealtà di questi signori, stabilivano nel contratto di dedizione dei patti che meglio convenissero ai loro bisogni. Ma ora noi siamo in un caso diverso; non abbiamo più a dubitare della lealtà dei principi, né di soprusi, giacché abbiamo lo Statuto che ci dà garanzie assai maggiori di quelle che potevano dare, e che davano i principi del medio evo.

Io non parlerò in diritto, giacché l'onorevole commissario ha combattuto egregiamente le ragioni emesse dai deputati della Valsesia e dell'Ossola; dirò solo che per annullare tutte queste ragioni credo basti citare gli stessi articoli dello Statuto, citati dall'onorevole deputato Turcotti, cioè gli articoli 24 e 25 dello Statuto medesimo. Si disse che la parola eguaglianza davanti alla legge è molto elastica; io credo ch'essa si farebbe venire elastica accordando dei privilegi ad una o più provincie. Ogni antico privilegio contro il diritto comune, ogni ineguaglianza di imposte si oppone a quell'eguaglianza voluta dallo Statuto, secondo gli articoli 24 e 25; ed io non so come possa ancora al di d'oggi parlarsi in un Parlamento di privilegi, di esenzione dalle imposte; questi privilegi non sono eguali a quelli del foro ecclesiastico, ma sono pure privilegi che esimono una parte dei cittadini dello Stato dal contribuire ai pesi comuni.

L'imposta che cosa è? È una tassa che si impone sulle sostanze dei cittadini, onde sopperire con quella agli oneri del corpo sociale o dello Stato, od in cambio della sicurezza alla proprietà od altri vantaggi che questo a quelli procura.

Per conseguenza io credo che l'imposta debbe essere generale ed eguale per tutti: se un comune od una provincia hanno dei diritti a far valere, possono farli valere nanti i tribunali o giudici competenti, ma non debbono andar esclusi in una legge dello Stato.

La Valsesia e l'Ossola, e quelle altre provincie che vantano privilegi, pretenderanno adunque di partecipare delle nostre libertà, dei nostri vantaggi, delle nostre franchigie costituzionali, mandando deputati alla rappresentanza nazionale; parteciperanno agli impieghi pubblici, e non pagheranno tassa prediale, né imposta sul botto, e non sottostaranno a quelle altre gravanze che sopportano le altre provincie dello Stato.

Io non so se questo possa dirsi né giusto, né ragionevole.

Per altra parte se noi menassimo buone queste ragioni alla Valsesia ed all'Ossola, io non so se verrebbe a dirci altrettanto la Savoia; ma so benissimo che forse ce lo verrebbe a dire una gran parte della Liguria.

Si disse che i terreni della Valsesia e dell'Ossola sono sterili, che gli abitanti sono poveri, e che sono costretti ad emigrare: io osservo alla Camera che i terreni della Liguria non sono meno sterili ed estesi di quelli che il siano quelli della Valsesia e dell'Ossola, e forse più ristretti in proporzione della popolazione.

I terreni della Liguria sono lavorati con grandissima fatica e con istento; sono tutti al mare, o frammezzo alle rocce. Colla non vi sono acque fecondative, ma solo quelle talvolta di rovinosi torrenti. In Liguria non vi ha che il rac-

colto delle olive, il quale esige molte fatiche, e molte volte manca per tre o quattro anni di seguito, senza dar alcun reddito, ma bensì molto dispendio al proprietario. Non biade, non messi si raccolgono da quelle terre argillose, eppure i Liguri non muovono lagnanze quando si tratta di una legge generale alla quale debbono andare soggetti tutti i cittadini dello Stato; e si rassegnano alla natura maldigna, dandosi al commercio il più difficile ed arduo, alla piccola ed alla grande pesca, come quella dei tonni e dei coralli, e infine valendosi dell'emigrazione; esulando nelle più remote regioni del mondo, e per moltissimi anni, e in maggior numero che noi facciamo i Valsesiani. Con questo suppliscono ai bisogni delle loro famiglie, e non si rifiutano di contribuire ai pesi comuni dello Stato; ed ora la Liguria è il paese, dopo il Piemonte, che più rende pel suo commercio e per la sua industria allo Stato, senza lagnarsi e senza rifiutarsi alle nuove imposte.

Oltre a ciò l'imposta che ora si tratta di stabilire è anche voluta dalla necessità dei tempi: abbiamo veduto il bilancio 1849 e 1850; abbiamo veduto in che stato siano le nostre finanze; io credo che è un dovere di ogni buon cittadino, quando lo Stato lo esige, di concorrervi con buona volontà più che sia possibile; io tengo anche per fermo che, qualunque altra provincia d'Italia che non fa parte dei nostri Stati, se potesse partecipare alle nostre franchigie, al nostro viver libero, ancorchè fosse povera più della Valsesia o dell'Ossola, si assoggetterebbe ben volentieri ai pesi ai quali noi sottostiamo, e ben anche farebbe dei sacrifici d'oro e di sangue per poter godere dei vantaggi della libertà che ora godiamo noi; e che è il più bel dono di Dio: Aggiungerò in ultimo che anticamente le provincie di Francia avevano anch'esse moltissimi privilegi: questi furono col tempo aboliti, come eredità del feudalismo, ma se ora noi domandassimo alle provincie francesi come si trovano soddisfatte della parificazione e nelle leggi e nelle imposte, esse forse ci direbbero che quei privilegi antichi non erano che l'effetto della barbarie e del feudalismo, e dell'infanzia nel viver libero; per questi motivi io concludo che debba star fermo l'articolo che ora si discute, come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Turcotti.

TURCOTTI. Non è mia intenzione di rispondere a tutte le difficoltà mosse dall'onorevole commissario regio, tanto più che alle sue obiezioni fu già risposto dagli antecedenti discorsi; tuttavia io non voglio tralasciare di ribattere alcune osservazioni da lui fatte.

Egli dice che i diritti dei Valsesiani erano incerti, che il censo che pagavano e che pagano ancora adesso dimostra la loro sudditanza ancora prima che si sottomettessero al duchi di Milano; io nego che i Valsesiani abbiano pagate alcune somme ad alcuna potenza prima del 1415, e se hanno pagata qualche somma fu loro estorta colla forza mentre erano in guerra; poichè è necessario sapere che in quei tempi i Valsesiani facevano delle escursioni nel Novarese, perchè dal Novarese era loro impedito di comprare i grani necessari alla loro sussistenza: fino a quel punto erano liberi ed indipendenti, e allora furono costretti a cercarsi un protettore. Dubbiosi a chi ricorrere, il duca Filippo Maria Visconti si fece loro incontro egli stesso, e cercò i Valsesiani; e non furono già i Valsesiani che cercassero il duca, ma egli vedendo i Valsesiani in angustia (*Harità*) mandò loro i suoi oratori, e i Valsesiani stessi proposero i patti che furono poi accettati.

Né qui io stimo di entrare a discutere se i Valsesiani fossero sudditi volontari, o deditizi, oppure forzati, poichè

quando fossero stati sudditi, il che non è dimostrato, è però sempre vero che qui si tratta di un contratto cui non poteva il principe contravvenire: queste parole le trovo in una memoria stata presentata in giudizio presso i tribunali di Milano, e la quale ebbe il suo effetto, e credo appunto nella stessa epoca citata dal signor Cavalli. Ad ogni caso non si tralascio di accennare che la Valsesia fu sempre libera prima di quei patti e convenzioni stabilite coi duchi di Milano, e nello stesso preambolo dei capitoli, che ho depositato nell'ufficio della Camera, i quali capitoli sono intitolati *Privilegia, promissiones, et capitula*, si dice che il duca aveva più volte ricercato i Valsesiani, i quali era disposto di compiacere in quello che poteva come fedele loro servitore; io traduco le parole del preambolo, dal che si ricava che essi non erano sudditi, e le parole *complacere* e *servitores* non sono proprie di veri sudditi. (*ilarità e rumori*)

Io mi sono fermato su queste circostanze particolari, giacchè da queste questioni fondamentali dipendono forse le altre; ma qualunque sia il carattere dei 34 capitoli, di cui si osservano ancora al presente le principali disposizioni, tanto per parte del principe come per parte dei Valsesiani, qualunque sia, dico, il carattere di questi capitoli, essi sono un vero trattato, una vera convenzione tra un popolo libero ed un duca.

In quanto alla seconda epoca del dominio napoleonico, ho già risposto ad ogni sorta di difficoltà nel discorso di ieri, e mi pare che l'onorevole signor commissario non abbia ancora risposto alle difficoltà da me ieri messe in campo. Quanto poi al chiedere a titolo di grazia dai Valsesiani l'osservanza dei loro capitoli, ciò non nego; ma che cosa essi chiedevano? I Valsesiani, dai principi a cui ricorrevano, altro mai non ripetevano, se non che si rispettassero per grazia i loro diritti, non altrimenti che un creditore che domandasse per grazia al debitore il pagamento del suo credito. (*ilarità*)

E poi, come ho ieri accennato, faceva d'uopo che i Valsesiani tenessero quel linguaggio che era proprio dei tempi e delle corti a cui ricorrevano.

Disse egli di più che nel 1815 il re ha fatto delle concessioni ai Valsesiani; che queste concessioni acquistavano un nuovo carattere, e che in conseguenza potrebbe il re ritirarle. Io annisco a che il re potesse ritirare le fatte concessioni, ma dico pur anco che in allora i Valsesiani potevano pure ritirare la loro obbedienza, perchè le concessioni erano fatte in virtù dei patti antichi; perchè questo fu un vero contratto, e fra due parti contraenti, se l'una manca, l'altra rimane pur sempre libera e sciolta dalla sua promessa. (*Segni di disattenzione*)

Del resto, se i Valsesiani si assoggettarono alle diverse leggi che loro furono imposte, vi si assoggettarono sempre spontanei, non vi si assoggettarono mai *contra eorum voluntatem*. Poichè bisogna sapere che nel capitolo 4 delle convenzioni si dice che il principe, quando avesse bisogno di togliere qualche concessione, non lo avrebbe fatto *contra eorum voluntatem*.

Disse poi il regio commissario che il Governo, cambiando i tempi, ha anche tolto di mano in mano quei privilegi che erano esuberanti.

Rispondo che presentemente pare che il Governo voglia togliere persino il principio di quei loro diritti, pare che voglia prenderli tutti in una volta, giacchè intacca il principio dei loro diritti, e in questa legge chiama privilegio ciò che veramente è diritto.

Una voce. La chiusura!

TURCOTTI. Disse che lo Statuto non ammette eccezioni; io dico invece che lo Statuto ammette benissimo delle eccezioni; e ciò è tanto vero, che S. M. Carlo Alberto, nel dare lo Statuto, intendeva di conservare le eccezioni ai Valsesiani (*Oh! oh!*) ed alle provincie che se ne trovano ancora al possesso, che nella legge elettorale ha fatto eccezione alle provincie dell'Ossola, di Valsesia, ed in altre località, di cui era più non mi ricordo.

Una voce. Per fortuna!

TURCOTTI. Ma insomma ha fatte diverse eccezioni, e fra queste quella del censo che si deve pagare per essere elettore, il quale è minore in quelle località che in tutti gli altri luoghi.

Dunque, il dire che il principio dell'eccezione non è ammesso nello Statuto è un errore; e poi ogni regola ha la sua eccezione. (*ilarità prolungata*)

Il commissario regio ci venne a parlare dei mali del medio evo, e ne fece un confronto coi beni attuali della civiltà. Io invece invito il regio commissario a considerare i mali che ha sofferti la Valle di Sesia, quando nei tempi moderni, sotto il Governo napoleonico, le vennero tolti tutti i privilegi, le eccezioni ed i suoi diritti. Li chiamo con questi nomi, perchè anche anticamente si chiamavano sempre con diversi nomi. Anzi, il nome di privilegio non è che il complesso di tutte le esenzioni, è, cioè, come la riunione di tutti gli altri titoli, vale a dire, convenzioni, patti, franchigie, esenzioni, ecc.

Del resto, io credo inutile fare il confronto dei mali del medio evo coi beni della presente civiltà. (*Oh! oh!* — *Segni di disattenzione*)

Certamente vi è qualche differenza, ma ciò non importa, poichè questo non ha che fare coi diritti che possedono i Valsesiani e le altre provincie.

Il deputato Corsi venne a fare il confronto colla repubblica di Genova dicendo che se i Valsesiani avessero il diritto di mantenere le loro franchigie, l'avrebbe tanto più la repubblica di Genova; ma io risponderò che la repubblica di Genova venne ceduta con trattati, essa ha ceduto se stessa, si è resa in tempo di guerra sempre a patti ed a condizioni. (*Rumori prolungati, e riso*)

CORSI. Domando la parola.

Molte voci. La chiusura! Basta! basta! Ai voti!

TURCOTTI. E sebbene la repubblica di Genova fosse vittima della conquista e della diplomazia, ciò non ostante non ha i titoli che hanno i Valsesiani. (*Rumori*)

Tutta la Liguria e la riviera possiede il beneficio del commercio, e si sa che tale beneficio non è di poco rilievo; che invece la Valsesia si trova in una situazione molto infelice, poichè è circondata dappertutto da altissime montagne, non vi sono strade reali vicine, non ha commercio, e non ha la fertilità che si trova altrove, e nella Valsesia non maturano certo nè le ulive, nè gli aranci. (*Rumori, e riso*)

Molte voci. La chiusura! Basta! Ai voti! La chiusura!

Altre voci. Parli! parli!

TURCOTTI. Il deputato Corsi venne a parlare dell'eguaglianza e citò l'articolo 24 dello Statuto.

Io farò osservare a tale proposito che l'articolo 24 prescrive l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, ma non che si facciano leggi uguali per tutte le diverse località, perchè lo Statuto non vieta che le leggi possano essere differenti, e che una possa esser stabilita per un paese, e non per un altro. Del rimanente io dico che qui non si tratta di eguaglianza, ma che invece è questione d'imposizione, e che per tal motivo è d'uopo ricorrere, non già all'articolo 24, ma bensì al 25°, il quale contiene due principii:

1. Che tutti indistintamente i regnicoli debbano contribuire ai carichi dello Stato;

2. Che debbano contribuire in proporzione dei propri averi.

Io non aggringerò altre parole, perchè la cosa è di già chiara per se stessa; ed ho già abbastanza dimostrato che la Valsesia paga già al presente, in proporzione dei propri averi, tanto quanto pagano le altre provincie.

Diffatti ho ieri addotto l'esempio della provincia di Bobbio, e tuttavia essa è sottoposta ad imposizioni molto più gravi che la Valsesia. E tuttavia paga molto meno che la Valsesia in totale, giacchè quest'ultima, non ostante le eccezioni di cui fruisce, paga alle finanze dello Stato circa 38 mila lire di più che la provincia di Bobbio, che ha quasi l'istessa popolazione della Valsesia.

L'onorevole commissario regio non ha risposto alla massima delle difficoltà che ieri ho posto innanzi in favore delle esenzioni valesiane. Io avevo detto che molte altre provincie dello Stato, come la Savoia, Nizza, Aosta, godono di varie esenzioni; ho detto che era un'ingiustizia manifesta il togliere oggi un privilegio ad una provincia, domani un altro ad un'altra; dissi che era necessaria una legge organica che stabilisse quali fossero questi privilegi da togliersi, e l'epo ca in cui dovessero tutti abolirsi. Finchè non ci sia questa legge, la Camera sarà sempre soggetta a commettere delle ingiustizie contro una popolazione in favore di un'altra; la legge deve essere eguale per tutti; se si vogliono togliere dei privilegi ad alcune provincie, debbono essere tolti anche alle altre. Io non dirò di più. (Bravo! bravo! Bene! bene!)

Avrei molte altre ragioni da aggiungere a quelle già addotte ieri, ma mi riferisco alla risposta ottimamente fatta dall'onorevole deputato Cavalli, e concludo con appoggiare l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Fra gli emendamenti stati proposti, il primo è quello del signor deputato Cavalli. Egli sopprimerebbe il secondo alinea dell'articolo 21, e sostituirebbe quest'altro:

Niente s'intende innovato colla presente alle immunità di cui godono i paesi dell'Ossola, della Valsesia e della Riviera d'Orta.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.) Vi è un emendamento del deputato Fara-Forni, il quale sarebbe nello stesso senso della soppressione, cioè dell'articolo 21, sostituendo vi il seguente:

Sono parimente aboliti i privilegi di esenzione dal dritto del bollo di cui possono aver finora goduto alcune provincie, comuni, corporazioni, amministrazioni o società, per qualsiasi titolo ad eccezione però dei comuni della Riviera d'Orta, Gozzano, Soriso e Pieve, a riguardo dei quali nulla è innovato.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.) Lo stesso signor Fara-Forni ha proposto un altro emendamento in linea subordinata, il quale sarebbe in questi termini:

Il Governo è autorizzato a riconoscere ed assegnare ai comuni della Riviera d'Orta, Gozzano, Soriso e Pieve una congrua indennità proporzionata alle esenzioni loro spettanti, e che vengono soppresse colla presente legge.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.) Osservo che questi emendamenti cadono sul secondo alinea dell'articolo 21, dimostrandoci sul primo paragrafo di quest'ar-

ticolo non vi è alcun emendamento proposto, quindi lo pongo al voto.

(È approvato.) Ora pongo al voto l'emendamento del deputato Cavalli. Lo rileggo. (Lo legge)

BIANCHETTI. Faccio osservare al signor presidente che c'è la mia proposta di questione pregiudiziale, la quale dovrebbe avere la preferenza.

PRESIDENTE. Favorisca di formularla.

BIANCHETTI. È questa, che la Camera si dichiari incompetente a decidere questa controversia, e che intanto si abbia a lasciare all'Ossola il possesso delle sue immunità.

PRESIDENTE. Ella propone dunque come questione pregiudiziale che la Camera non possa provvedere intorno all'abolizione dei privilegi di questi paesi finchè i tribunali abbiano pronunciato.

BIANCHETTI. Appunto, e se la Camera mi permette, farò una sola osservazione; parlerò poco, perchè sono medico, e noi altri medici siamo usi al laconismo. (Si ride)

Io non intendo di entrare in discussione in ordine alle osservazioni fatte dall'onorevole signor commissario, con modi non disgiunti da una squisita gentilezza verso i deputati di quei paesi; non voglio nemmeno prolungare la discussione, perchè ben m'avveggo che questa non ha la simpatia della Camera, tanto più che credo di non averne bisogno all'appoggio della mia proposizione; risponderò solo ad un'osservazione fatta dall'onorevole deputato Corsi, il quale disse che il Piemonte è un aggregato di tanti municipi, i quali avrebbero pure titoli da produrre, e diritti da far valere.

Io risponderò solo che le immunità di quei municipi non sono più in verde osservanza come sono nei nostri; perciò mi limito a dire che, per quanto si voglia desistere a tutte queste eccezioni, a tutte le osservazioni fatte, fino a tanto però che queste eccezioni siano sancite da un tribunale competente, si debba intanto mantenere l'Ossola nel possesso delle sue immunità, perchè si trova in possesso all'appoggio di titoli che saranno poi, o non saranno, riconosciuti validi sin tantochè non siano stati aboliti.

Osserverò che questa mia domanda troverebbe un appoggio nel progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze, riguardante la tassa sulle patenti da imporsi per l'esercizio delle professioni, delle arti liberali, dove, all'articolo 17, è detto che saranno esenti dalla tassa gli esercenti provvisti di piazza propria (i quali, credo, sono i signori causidici di Torino) sino a che sia provveduto al riscatto delle piazze medesime. L'Ossola mi pare si trovi in eguale condizione dei causidici di Torino, onde non vi è ragione per cui non gli si debba usare un eguale trattamento.

PRESIDENTE. Io osserverò al deputato Bianchetti che non trovo veramente come questa sua proposizione presenti il carattere di una questione pregiudiziale; i tribunali non possono ordinare, se non sopra questioni che loro siano veramente sottoposte, e sopra fatti che diano luogo a queste questioni.

Le questioni che potrebbero nel caso attuale suscitare liti in faccia ai tribunali per indennità non potranno venire che dopo una legge che abbia aboliti questi privilegi. Allora l'Ossola si dirigerà ai tribunali, se crede di aver diritto a questi privilegi, ed i tribunali decideranno se questi siano portati da contratti tali, che non possano essere aboliti per legge.

ARNULFO, regio commissario. Io concorro nelle osservazioni testè fatte dal nostro signor presidente, vale a dire che non può nascere diritto ad indennità, quando pure fosse per ipotesi dovuto, prima che questi privilegi siano aboliti. Debbo

però soggiungere non essere stata intenzione del Governo, colla proposizione che fece della presente legge, di togliere, anche quando ne potesse avere il mezzo, il diritto di via del tribunali alle provincie che ereditano da questa abolizione nasca a loro favore diritto d'essere indennizzate; anzi esplicitamente dichiaro che ogni diritto che per avventura competesse in proposito rimarrà salvo, e soggiungo che il Governo, sebbene sostenga che a fronte dello Statuto e delle circostanze che ebbi l'onore di esporre non possono dette provincie immuni pretendere ad indennizzazione qualsiasi, tuttavia il Governo, semprechè gli si presenti opportunità che le condizioni finanziarie il permettano, non rifiuterà certamente il suo concorso per giovare a quelle popolazioni in quel miglior modo che riesca possibile, massime con opere di generale pubblica utilità.

TURCOTTI. Io prendo atto della dichiarazione fatta dal regio commissario.

PRESIDENTE. Il signor Bianchetti persiste nella sua proposta?

BIANCHETTI. Io persisto, perchè considero il Governo come un particolare col quale segui un contratto, e perchè non spetta al Parlamento, ma al potere giudiziario di decidere se sia ancora attendibile; e non vorrei che intanto avessero a cessare le nostre immunità.

PRESIDENTE. Ma osservo che il potere giudiziario potrà giudicare la questione dopo che la legge sia promulgata; ma intanto non può farsi su ciò una questione pregiudiziale, perchè la questione pregiudiziale è quella per cui si dichiara non farsi luogo a deliberazione alcuna; ora io domando se un diritto qualunque che possa competere ad una provincia, la quale deve essere considerata come un privato, possa essere di impedimento a che il Parlamento faccia una legge.

BIANCHETTI. La discussione n'est pas encore close.

La question préalable, posée par le député Bianchetti, est fondée en droit, puisqu'il y a des provinces qui ont de vrais titres d'exemption qu'elles tiennent en vertu des conventions passées avec l'État auquel elles se sont réunies.

Or, dès le moment que ces titres sont connus de la Chambre, il est tout naturel que la Chambre doive exclure ces provinces des dispositions législatives qu'elle veut étendre à tout l'État, jusqu'à ce que la question de droit soit jugée. (Interruzione)

Voci. La chiusura è pronunciata!

PRESIDENTE. Domanderò se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

TURCOTTI. Io propongo alla Camera la seguente proposizione:

«La Camera rinvia alla Commissione i due articoli 21 e 22 del presente progetto di legge, incaricandola di esaminare attentamente se nell'interesse delle finanze e dello Stato sia alle volte miglior consiglio esentare varie sterili località dello Stato da alcune imposte, che non essendo ancora in armonia col sistema d'imposizione prescritto dallo Statuto, riuscissero insopportabili od ingiuste, a danno specialmente delle popolazioni che finora ne andarono esenti, e continua nella discussione della legge.»

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta del deputato Cavalli, cioè la soppressione del 2° alinea, surrogandolo colle seguenti parole: *Niente si intende innovato, ecc.*

(Non è approvata.)

Pongo ai voti...

TURCOTTI. Domando la parola (Mariti) per un emendamento.

Qui l'articolo 21 comincia col primo alinea senza parlare di privilegi, e dice:

«L'amministrazione dei beni della Corona, degli appannaggi e dei doveri, cessa di essere esente dalobbligo dell'uso della carta bollata.» Ottimamente! (Mariti)

«Quindi vengono le eccezioni che godono alcune provincie. Parlando di queste eccezioni, le qualifica col nome di privilegi; a me pare che si dovrebbero evitare le questioni di parole; che l'articolo dovrebbe abolire non già il nome di privilegio, ma bensì ciò che significa questa parola.»

«Quindi io propongo che il 2° alinea venga redatto in questa guisa:

«Cesserà pure l'esenzione dal diritto di bollo fondata o sull'ingiustizia, o sul semplice arbitrio e favore, di cui possono aver finora goduto alcune provincie, comunità, corporazioni, amministrazioni o società.»

Ed ecco i motivi. (No! no!)

Bisogna che lo sviluppi. (No! no!)

PRESIDENTE. È inutile svilupparlo.

TURCOTTI. Mediante l'articolo così emendato si avrebbero i seguenti risultati:

1° Verrebbe sanzionato il principio dall'abolizione dei veri privilegi, ossia delle eccezioni ingiuste, capricciose, o di puro favore;

2° Si eviterebbe ogni abuso ed ogni questione di parole, poichè nell'articolo così emendato, seguendo il metodo tenuto dalla Commissione nel primo alinea, non si farebbe menzione della parola privilegio, ma solo della sostanza e significazione di essa;

3° La Camera non si esporrebbe più al pericolo di commettere un'ingiustizia manifesta, ossia di violare gli altrui diritti, credendo di abolire privilegi;

4° Al Ministero responsabile sarebbe fatta facoltà di togliere le eccezioni ingiuste o di puro favore ove esistono. In tal caso, tanto il lato destro, come il sinistro ed il centro della Camera, non avrebbero più altri pretesti od interessi parziali per votare contro questa legge; avendo i primi, quel della destra, la soddisfazione di far passare la legge, e di dare con essa al Ministero una specie di voto di fiducia, e gli altri verrebbero favoriti per cagione dell'abolizione del bollo sui giornali;

5° Coll'articolo così emendato sarebbe inutile il 22° che segue, perchè il Ministero ha sempre il diritto di far pubblicare le leggi dello Stato in qualunque parte del medesimo, e le comuni che mancassero di titoli per provare il diritto opposto, non potrebbero, nè vorrebbero certamente impedire la pubblicazione delle leggi medesime.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata questa proposta.

(Non è appoggiata.)

Tanto la proposta del signor Fara-Forni, quanto un articolo testè proposto dal signor Cavalli, sono articoli addizionali, dimodochè troveranno il loro luogo dopo la votazione di quello ora in discussione. Ne pongo pertanto ai voti il secondo paragrafo:

«Sono parimente aboliti tutti i privilegi di esenzione dal diritto di bollo di cui possono aver finora goduto alcune pro-

vincio, comuni, corporazioni, amministrazioni o società per qualsiasi titolo.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

Ora vengono i tre articoli addizionali proposti dai deputati Fara-Forni, Cavalli, Bianchetti e Botta.

Quello dei signori Fara-Forni è così concepito:

« Il Governo è autorizzato a riconoscere ed assegnare ai comuni della riviera d'Orta, Gozzano, Soriso e Rieve; una congrua indennità proporzionata alle esenzioni loro spettanti, e che vengono soppresse colla presente legge ».

Quello dei deputati Bianchetti e Cavalli è così concepito:

« Il Ministero presenterà al più presto possibile al Parlamento un progetto di legge tendente a procurare, mediante cedole a iscriversi sul debito pubblico, un equo compenso ai paesi che tengono colla presente legge di finanza privati delle immunità di cui erano in possesso. »

Quello del deputato Botta è così concepito:

Rimane tuttavia salva alle provincie, comuni, corporazioni, amministrazioni e società che sono al possesso o quasi dei diritti od esenzioni che colla presente legge si aboliscono, l'azione che loro possa competere contro le regie finanze per il rimborso di quanto giustificheranno di aver corrisposto per il conseguimento di quei diritti ed esenzioni.

La parola è al signor Fara-Forni.

FARA-FORNI. Dopo quanto vi dissi, o signori, io credo inutile l'intrattenervi più a lungo sulla materia di cui è questione. D'altronde che cosa potrei io aggiungere al sin qui detto? Fossi anche fornito di eloquenza e di arte oratoria non potrei che esprimere in stile più ornato ciò che semplicemente vi esposi; ma la faccenda, se talvolta diverte, non sempre converte; ed in questo recinto non ne mancano esempi: più di noi tutti lo sa l'onorevole deputato Brofferio. (Risa)

Mi limiterò quindi a richiamarvi alla memoria quanto da me fu precedentemente sottoposto alla saviezza vostra.

Da ciò avrete potuto scorgere come la riviera d'Orta ha dei diritti e delle medesime ha spossate considerevoli somme per ottenere le sue franchigie ed immunità. Avete voi determinato di toglierle? Date in allora a quei poveri comuni il dovuto compenso; se non volete commettere una grave ingiustizia, una vera spogliazione; da cui rifugge qualunque onesta coscienza. (Rumori). Questo principio d'indennità fu pure riconosciuto dallo stesso onorevole signor ministro delle finanze nel suo progetto di legge d'imposizione sulle professioni ed arti liberali, presentato alla Camera nella tornata del 7 corrente mese, laddove all'articolo 17 si dice:

« È sospesa la riscossione della tassa contemplata nella presente legge a riguardo degli esercenti provveduti di piazze sin che avvenga il riscatto delle medesime. »

E qui io non posso a meno di osservarvi altresì che il vescovo di Novara, in forza di canoni, venne indennizzato nel rinunciare alla sovranità della riviera d'Orta; che anche il Capitolo della cattedrale di Novara, come Capitolo sovrano, il quale forse si lagnava od eccitava sulla cessione fatta di quella sovranità dal suo vescovo, ebbe anch'esso un distintivo, che però non è una decorazione, né medaglia d'onore, è un ciondolo di poco significato. Questa è e fu forse la prima volta che un Capitolo si sia accontentato di sì poco.

E voi, rappresentanti del popolo, darete nulla ai popoli della riviera d'Orta perchè essi non hanno né canoni, né canoni? Non renderete loro giustizia?

Io non ho più nulla ad aggiungervi, o signori. Vi dirò solo per ultimo: ricordatevi che le ingiustizie sono accuratamente registrate dai popoli!

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata la proposta del deputato Fara-Forni.

(È appoggiata.)

Darò ora la parola al deputato Cavalli per sviluppare l'articolo addizionale da lui proposto.

CAVALLI. Signori, dopo quanto venne detto in questa seduta, certo che ci vuole molto coraggio per alzarsi a prendere di ngoro la parola; tuttavia io voglio ancora dirvi due parole in appoggio del mio emendamento.

Voi sapete, o signori, che le immunità dell'Ossola non sono privilegi, ma partono da un contratto deditizio e corrispettivo che non può essere sciolto senza un equo compenso; voi sapete che quei popoli sono poverissimi, e che non potrebbero sopportare tutto ad un tratto tutte le imposte; fate dunque un atto di giustizia e di convenienza; accordate a quei popoli un sussidio in cedole del debito pubblico; così otterrete un duplice intento: avrete l'uniformità delle imposte ed in pari tempo risarcirete i danni che cagionato colla presente spogliazione.

Non è nuovo nel nostro Stato il sistema dei sussidi e delle indennità. Si danno sussidi alle povere provincie per le strade, ai comuni per le scuole, pel culto; concedete dunque anche un sussidio per quelle povere provincie; esse ne hanno tutto il bisogno, fate sì che quei popoli possano persuadersi che non è una guerra a morte che loro si tende e che tutti siamo fratelli.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Turcotti.

BIANCHETTI. Avendo proposto anche il suddetto emendamento, intendo di aggiungere qualche parola per svilupparlo. Sarò brevissimo come al solito.

PRESIDENTE. Avrà la parola dopo il deputato Turcotti.

TURCOTTI. Io avevo domandato la parola perchè non aveva bene inteso l'emendamento proposto dal deputato Cavalli.

PRESIDENTE. Ne darò di nuovo lettura. (Lo legge)

TURCOTTI. Quanto si è detto per le provincie d'Ossola si deve dire anche per la valle di Sesia; io invoco la stessa giustizia dalla Camera.

BIANCHETTI. L'emendamento da noi proposto non mira in sostanza che a procurare alle provincie di Valsesia, Ossola ed alla riviera d'Orta un alleviamento delle gravi e repentine imposte che si vogliono estendere a quei paesi.

All'appoggio delle medesime noi non invochiamo più le somme pagate o la nostra dedizione di quello che la miseria di quei paesi e la sconvenienza di assoggettare di un colpo quelle popolazioni a tutte le imposte; si faccia non altrimenti di quanto facciamo noi medici, che assuefacciamo poco per volta gli ammalati all'uso di rimedi violenti.

La somma che la Camera sarebbe per dare, ripartita fra i diversi comuni delle provincie, si potrebbe convertire almeno in parte al pagamento delle quote d'imposte che saranno a carico dei contribuenti meno agiati; noi chiediamo che approviate il nostro emendamento, *ex equo et bono*, e, come si suol dire, avuto ad ogni cosa l'opportuno riguardo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo addizionale. Lo rileggo:

« Il Ministero presenterà al più presto possibile al Parla-

mento un progetto di legge tendente a procurare, mediante cedole da iscriversi sul debito pubblico, un equo compenso ai paesi che vengono colla presente legge di finanze privati delle immunità di cui erano in possesso.

(Non è approvato.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Botta. Egli ha la parola per isvolgerla.

BOTTA. Poche parole, spero, basteranno per raccomandare alla giustizia della Camera quest'aggiunta. (Legge)

L'eguaglianza voluta dallo Statuto solo può aver determinato la Camera a respingere le varie proposizioni fattele dagli onorevoli miei amici proponenti, e la guiderà a fare scomparire onninamente qualsiasi altra disparità fra cittadino e cittadino; quest'eguaglianza, dico, le impone lo stretto dovere di prescrivere che sia restituita ogni cosa, ogni somma che si giustificasse data o pagata per corrispettivo di ragioni ed esenzioni legittimamente acquistate, e che ora si tolgono per introdurre un pari sistema di amministrazione e contribuzione per tutti.

Ciò è tanto evidente che forse taluno sorgerà ad allegare non essere la mia aggiunta necessaria.

Così debb'essere: infatti, così la penso anch'io, ma omettendosi la espressa riserva, non facendosi nemmeno cenno nella legge, potrebbero in progresso sollevarsi dei dubbi, e chi ha pratica delle demaniali contestazioni non ignora come facilitino gli ufficiali del demanio a risolvere le dubbietà in favore del regio erario.

D'altronde osserverò alla Camera che simile riserva, tutta volta ne possa essere il caso, suol introdurre dai legislatori nelle leggi abolitive di tal fatta. Quale esempio ci somministrano fra le altre le regie patenti 27 novembre 1825 abolitive di dazi e gabelle di ogni sorta posseduti da comuni, corpi e particolari qualunque.

Adottandosi la mia aggiunta come atto di mera e necessaria giustizia, rimarrà eliminato ogni dubbio ed apporrete un quantunque lievissimo conforto all'universale costernazione che spanderà nelle squalide e sterili nostre montagne la promulgazione di questa legge e delle altre più funeste che vi terranno dietro, le quali già vi sono distribuite.

PRESIDENTE. Rileggerò l'aggiunta del deputato Botta per porla ai voti. (La legge)

(È appoggiata.)

TORCOTTI. Domando la parola per fare una domanda al regio commissario. Esso ha asserito che il Governo non intende pregiudicare le ragioni che si possono far valere innanzi ai tribunali; ciò posto, io gli domando se accetta la proposizione del deputato Botta.

ARNULFO, commissario regio. Io non accetto siffatta proposizione per niun altro motivo salvo per quello che introducendosi nella legge potrebbe dar radice a diritti maggiori di quelli che per avventura possano competere. Ho però dichiarato ampiamente, e ne rinnovo la dichiarazione (la quale potrà venir confermata, ove occorra, dal ministro che è qui presente) che il Governo presentando questa legge non intese menomamente di pregiudicare a qualsiasi diritto che potesse in via giuridica farsi valere.

Credo d'aver dimostrato che non compete simile diritto; ma i tribunali possono giudicar altrimenti. L'adozione della legge nulla pregiudica a simili ragioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Botta.

(Non è approvata.)

Il deputato Angius ha pure presentata una proposta d'aggiunta, di cui darò lettura:

« L'applicazione di questa legge alla Sardegna verrà stabilita nella discussione del progetto di legge per il riordinamento della contribuzione prediale.

Il proponente ha la parola per isvilupparla.

ANGIUS. Io comincerò dal determinare il vero senso di questa proposta, la quale, se sarà dalla Camera accolta, verrà in secondo alinea dell'articolo 21 della Commissione.

È mio intendimento che l'effetto della presente legge resti sospeso fintantochè sia discussa e votata la legge sul riordinamento della contribuzione prediale, la quale venne proposta dal ministro delle finanze nella tornata dell'11 gennaio, la quale avrebbe benissimo meritato di essere posta nel ruolo d'urgenza.

Dopochè fu consacrato dallo Statuto ed universalmente accettato il principio dell'eguaglianza, egli è apertamente incostituzionale che si invocino privilegi, ovunque essi consistano, o sopra graziose concessioni di principi o sopra patti dettati; è pure non solo incostituzionale, ma iniquo, che mentre si aboliscono i privilegi in una parte, si lascino sussistere in un'altra, sebbene per a tempo; ed è ancora non solo incostituzionale ed iniquo, ma anche inumano, se violandosi ogni ragione nel ripartimento dei pubblici carichi, si imponga ai più gravati tanto di gravame che ne restino schiacciati.

Ciò posto, io dico che sarebbe incostituzionale, iniquo, ed inumano se, mentre dura tuttora nell'isola l'antico oppressivo sistema delle finanze, si volessero sottoporre gli isolani a nuove gravanze. E perchè ciò? Perchè contro lo spirito e la lettera dello Statuto, contro il dettame della giustizia, contro il sentimento dell'umanità i contribuenti isolani, i quali sono notoriamente più aggravati degli altri contribuenti dello Stato, sarebbero ancora maggiormente oppressi.

L'opposizione alla Costituzione, alla giustizia è evidentissima, e non meriterebbe attenzione chi ne volesse fare la dimostrazione. L'opposizione all'umanità vi sarà pure evidente, ove rammentiate l'esposizione che nella generale discussione di questa legge fu fatta dall'onorevole deputato Sineo dell'infelicitissima condizione di quell'isola sotto il sistema finanziario che tuttora vige per somma disgrazia degli isolani.

Siccome l'esposizione dell'onorevole deputato Sineo fu notata di esagerazione, così da questa reminiscenza che io provo dalle sue parole vedrete che io non lo giudico così severamente come fu giudicato.

E tale mia opinione io l'avrei manifestata in quel divieto se non mi avesse scongiato il timore di troppo allungare gli indugi di quella digressione, e di troppo ritardare il ritorno alla questione principale.

Ma ora che mi si è offerta l'occasione, non lascio di dire che se nelle parole dell'onorevole deputato vi erano delle inesattezze, vi erano pure delle grandi verità, e degnamente esposte, come merita la sventura di quel popolo ed il bene dello Stato.

A conciliare autorità alle sue parole disse l'onorevole deputato di aver bene studiato sopra le condizioni di quell'isola; e se dopo gli studi fatti egli non abbia potuto presentare alla Camera computi più prossimi al vero, nessuno se ne meravigli, poichè è difficilissimo di poter avere dei dati statistici di quell'isola, e chi li vuol giusti è necessario che se li procuri colla propria diligenza e che si esponga a molti disagi viaggiando. Onde potrete ragionevolmente dedurre che andrebbe di gran lunga errato colui il quale credesse maggior esattezza nelle note ufficiali. Il che, nell'occorrenza, si potrebbe dimostrare con la massima facilità.

Ma se pure sia stata esagerazione in altri computi, del Si-

neo, egli certamente non esagerò quando asserti che per la decima, se paghisi nella misura che pretendesi dai decimanti col Levitico alla mano, come se fossimo non sotto la legge di Cristo, ma sotto quella di Mosè, il decimato deve cedere la quinta del netto; perchè si può dimostrare che pagasi la quarta se la fertilità non è molto copiosa, come fu da me dimostrato in questo recitato, nella prima Legislatura, nello sviluppo che feci del progetto di legge sopra l'abolizione di questa prestazione gravosissima.

Si è detto contro le asserzioni dello stesso onorevole deputato, che i redditi del clero non erano maggiori delle rendite feudali; la cui cifra è ben conosciuta. E neppure in questo posso consentire col contraddittore del Sineo, perchè dai calcoli che in altri tempi furono da me istituiti con elementi certi in diverse provincie dell'isola; ebbi in risultanza questa equazione: cioè che i redditi variabili ed invariabili o fissi del clero secolare si bilanciavano con la somma delle rendite feudali, più le contribuzioni regie, più le contribuzioni comunali. Ma verrà tempo che su questo particolare si potranno avere nozioni più sicure, quando sarà svelato ogni mistero, cadute le meschine ragioni per cui si vuole nel presente oscurare la verità.

Dunque, se gli isolani sono non solo in una condizione profondamente inferiore in rispetto degli altri provinciali dello Stato, ma oppressi sotto un sistema barbaro di finanze, sarebbe un fatto dissenteo dallo Statuto, dalla giustizia, dalla umanità se si sopraccaricassero di altre gravanze prima di essere ordinati dalla legge comune nel livello dei contribuenti del continente.

Si dice da alcuni che è poco ciò che si impone e che non opprimerà nessuno. I dibattimenti però provarono che il nuovo carico non si stima molto lieve. Ma sia pure piccola cosa, si potrà dire che il poco che sia oltre la misura della ragione è sempre una superchieria. Un piccolo carico che non aggrava un uomo robusto finisce per opprimere uno che sta per soccombere. Che cosa è mai un'oncia verso mille quintali? Eppure quell'oncia basta a togliere l'equilibrio tra una massa di quintali ed il suo contrappeso.

Si dirà che nelle attuali circostanze dello Stato vuole il patriottismo che si facciano sacrifici.

Quando io reputo sacro questo dovere, tanto lo dispregio come vili egoisti quei cittadini i quali nulla badando alle infelici condizioni dello Stato, alle strettezze dell'erario, si rifiutano a sacrifici, negando di ritagliare quel poco che possono dai proprii comodi. Ma per fare sacrifici bisogna avere di che offrire, e finchè i contribuenti dell'isola non sono pareggiati ai contribuenti del rimanente dello Stato, finchè le finanze dell'isola non saranno uniformate alle finanze delle altre provincie, pochissimi potranno avere oltre il necessario, e moltissimi si troveranno nella impotenza di fare il menomo sacrificio.

Si dirà infine che si domanda un'eccezione, e che negli ordini attuali le eccezioni non si possono consentire. Ma se le eccezioni fossero comandate e giustificate dalla necessità? E qui pure io non debbo dissimulare che questa necessità è tale che si può togliere semprechè si voglia; e devo dire che la ragione della eccezione dovrebbe già essere stata tolta.

In altri tempi, quando la Sardegna formava uno Stato distinto per proprie leggi ed amministrazioni particolari dagli Stati ereditari dei reali duchi di Savoia; quando per semplici rispetti diplomatici si manteneva in essa un'apparenza di quella individualità nazionale in cui era sussistita da secoli un indizio di Parlamento, al quale non era mai data facoltà

di parlare; l'uso solenne di giurare la libertà, i diritti e i privilegi, della quale i miseri isolani non poterono mai godere; in quei tempi quando quei dittatori nell'isola, i proconsoli facevano quanto volevano senza consultare nessuno, e solo consultavano quando non volevano fare quello che si mandavano di voler fare, in quei tempi gli alti amministratori dello Stato potevano scusare qualunque omissione, accusando quei del paese che opponessero difficoltà, che non si accordassero fra loro. Ma dopo la fusione, quando svanì quello spettro di nazionalità, quando il Parlamento appoggiò fortemente il Governo in tutti gli utili provvedimenti, non so come si possano scusare gli amministratori, e dopo 20 mesi dalla sancita fusione, perchè ancora non sono attuate le grandi riforme che sono imperiosamente domandate dal bene particolare delle provincie, dal bene generale dello Stato.

Si sarebbe dovuto riordinare le finanze del paese, perchè senza questo la Sardegna non potrà uscire dalla sua passività; ma si lasciò passare 24 mesi prima che si facesse una proposta di legge; poi la fatta proposta si lasciò giacente, e scorre già il quinto mese che la legge presentata dal ministro di finanze ancora non è stata chiamata alla discussione, sebbene fortemente si urgesse di chiamarla; come porrebbe ognuno; perchè se quella legge fosse già votata, non sarebbe alcuna ragione di eccezione, non si potrebbe fare nessuna protesta contro la legge, ed il Parlamento non sarebbe rattristato dalle lagrimevoli descrizioni che si fanno spesso di quel paese.

Si sarebbe dovuto, e preventivamente ancora, riordinare l'erario delle finanze, alleviare quei poveri isolani dal peso insopportabile delle decime, e cancellare finalmente quell'antico neronismo, e diciamo meglio giudaismo.

Ed era necessità di farla questa abolizione, siccome condizione necessaria per pareggiare i contribuenti isolani ai contribuenti del continente. Voi potrete ridurre ad un solo gli 8, 10 o 12 contributi che si pagano nell'isola; potrete stabilire che i contribuenti dell'isola non paghino più di quello che si paga dai contribuenti di queste provincie, ma lasciati quelli sotto il peso delle decime, delle quali sono questi immuni, quei miseri resteranno sotto l'oppressione; e voi non potrete congratulare di averli sollevati.

La necessità di questa operazione preliminare alla riordinazione delle finanze non doveva essere sfuggita alla saggezza degli alti amministratori dello Stato, eppure pare che sia sfuggita; perchè fu proposta la legge della riordinazione delle contribuzioni, e nulla si parlò dell'abolizione delle decime.

Fu sin dalla fine del 1848 che fu presentata la legge sull'abolizione delle decime, che si adottò la massima dalla Camera, che si nominò una Commissione; scorsero da quell'epoca 17 mesi, e ancora si esigono le decime; ancora sussiste l'antica ingiustizia, per cui una parte gode i suoi redditi, l'altra, che è la massima, paga il 70 e più per cento. Io non so perchè questo importante affare non sia tuttora venuto al termine.

Sarà stato per non parer violenti! Ma'altra cosa è la violenza,'altra la forza; e la forza tanto dista dalla violenza, quanto la giustizia dall'ingiustizia, la legalità dall'illegalità.

Se si dovevano aver dei riguardi, questi si dovevano usare a chi li meritava. E meritava il popolo iniquamente oppresso e smunto di sue sostanze da tanti vampiri; li meritava lo Stato, il cui interesse patisce nella oppressione di quei provinciali, perchè immiserisce quella condizione anzichè produrre, consumano; anzichè conferire, sottraggono.

E che fruttarono i riguardi?

Si sperava che potessero questi riguardi persuadere l'interesse all'abnegazione; ma l'interesse è egoismo, e l'egoismo ignora le abnegazioni; l'interesse è una voragine che prende tutto, l'interesse non cede se non quello che gli si toglie. Questi riguardi improvvidamente usati che hanno comportato certe ripugnanze, potevano dar comodo a resistenze scandalose, incoraggiare alla oltracotanza di reazioni sediziose.

Ma se il rispetto della pubblica opinione poté reprimere l'insubordinazione e la ribellione, all'incontro, l'autorità del Governo, indebolita da riguardi indebiti, niente valse a impedire che si ponessero gravi imbarazzi a rendergli difficile l'esecuzione dei suoi disegni. E si furono gli indebiti riguardi che fecero men rispettabile l'autorità, perchè nulle o pochissime sarebbero le difficoltà se si fosse agito con sollecitudine ed energia, e se sin dal principio si fosse animosamente applicata la scure alla radice. Quando si presentano nodi inestricabili, e un perditempo voler adoperare la vita per scioglierli. Allora vuolsi l'arte di Alessandro, bisogna adoperare la spada, e nel caso considerato si sarebbe potuto adoperare la spada della giustizia.

Dal fin qui discorso emerge che se gli isolani sono tuttora in uno stato eccezionale nel rispetto delle finanze, egli è perchè il Governo non ha provveduto con sollecita energia per togliere la causa della eccezione.

Siene dunque pareggiati i contribuenti dell'isola ai contribuenti del continente, e cessando allora la ragione della eccezione, subiranno Volontieri anch'essi la legge comune.

Ma anche questa operazione non sia fatta, egli è giusto che l'effetto della legge resti sospeso finchè sia discussa e votata la legge sulle contribuzioni, come porta la mia proposta, e, come spero che voi sanzionerete?

DI REVUELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando prima se è appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Sulis.

SULIS. Signori! Io vidi con piacere che qualche temperamento si è introdotto a diminuire l'odiosità di questa legge; però, a mio credere, i rimedi finora usati sarebbero poco efficaci se non si tenessero le debite considerazioni alle diverse posizioni di alcune parti dello Stato. E qui non crediate che io voglia biasimare la decisione recente della Camera, la quale rifiutava l'istanza delle provincie della Valsesia, dell'Ossola e della Riviera d'Orta, che chiedevano l'esenzione da questa legge. Io credo che l'unico motivo del rifiuto sia stato il riflettere che l'invocare un privilegio per cui l'universalità dei principii verrebbe lesa fra le varie parti dello Stato equivale a rompere quell'armonia amministrativa che deve unirle, e in verità questo io nol desidero, giacchè non vorrei che avessero fra noi luogo le anomalie dei fueros baschi che tanto danno recarono alla Spagna. Però altro è ricusare recisamente un principio, altro è il chiedere che l'applicazione di esso si faccia in modo più equo e secondo giustizia; altro è lo addurre i diplomi dei Visconti di Milano, di Francesco I e di Carlo V, e chiederne il mantenimento, sebbene questi diplomi debbano per la natura dei tempi considerarsi come invalidati; e altro è dire la tal provincia sa non dover andar separata dalle rimanenti, però accettando la comunanza dei carichi, invoca una moderata applicazione di essi. La differenza di tal linguaggio è evidente, e quindi meglio si chiarisce la ragionevolezza della proposta Angius, la quale appoggio, e ne dico i motivi. In Sardegna si soffrono balzelli

molto, fra i quali v'ha perfino quello della carta bollata negli atti giudiziari, giacchè per ogni foglio d'essi pagansi 30 centesimi, a titolo di custodia, e quei denari vanno all'erario; i balzelli vi sono disordinati, epperò esorbitanti, alcuni fra loro per somma ventura sono ignoti al Piemonte, e basti citare le decime per la prova. Com'è adunque che prima di riordinare a qualche equità le imposte dell'isola, a gran corsa si vogliono stabilire nuovi ed insulsi carichi? Voi, o signori, molto faceste per bene della Sardegna che poneste nella via del progresso; ella ha in sé tante forze, che in breve potrà camminarla; ma bisogna dar tempo al tempo, come suol dirsi. Se allacciate troppa strettamente le fasce ad un infante, per quanto ei sia robusto e dia segnale di bell'avvenire, rimarra miseramente soffocato. Badate a non ripetere gli scandali che contristarono l'ultimo periodo del Governo assoluto in Sardegna; nel 1847 in molti villaggi dell'isola grande calca di popolo accerchio gli esattori, loro dicendo: che cosa vuole il Re? Denari noi non ne abbiamo, vorrebbe egli il nostro sangue? Gli esattori, raumiliti da quella popolare potenza, partirono sfiduciati del proprio ufficio. Pertanto l'equità non solo, ma pur bene la giustizia deve consigliare l'accettazione della proposta Angius, per la quale non si rifiuta (e vi badi la Camera), non si rifiuta il principio generale della universalità in materia d'imposte, solo se ne rimanda l'applicazione al tempo in cui più facilmente ed utilmente possa recarsi ad atto. Siffatto tempo non è lontano, l'onorevole deputato Sappa so essere relatore della Commissione cui fu affidato l'esame della legge riguardante il riordinamento delle imposte dirette di Sardegna; egli chiese non è guari la parola, son persuaso che l'abbia fatto per dichiarare del come il suo lavoro sarà fra poco esposto alla tribuna. Adunque, o signori, io vi prego di acconsentire alla proposta che io difendo, per essa la dilazione sarà corta, ma grande vantaggio tornerà alla Sardegna, e non piccola comodità ne avrà a risentire lo Stato.

SAPPA. Io ho domandato la parola per far conoscere alla Camera a che punto sono i lavori relativamente al progetto di legge sull'ordinamento delle imposte prediali in Sardegna. Questo progetto di legge parve alla Commissione che tendesse ad uno scopo convenientissimo, ma che nel modo in cui era concepito non corrispondesse abbastanza allo scopo prefisso. La Commissione pertanto ha creduto di mettersi in comunicazione col Ministero, in proposito, e dopo aver fatto conoscere le difficoltà che si erano scorte nel progetto medesimo, si sono dovuti domandare nuovi schiarimenti e farli venire perfino dalla Sardegna, ed avendo il Governo nominato un commissario in persona del signor cavaliere Decandia per quest'oggetto, la Commissione si è posta in relazione con lui, ed un nuovo progetto, da surrogarsi al progetto del Ministero, a cui acconsenti il Ministero stesso, verrà riferito alla Camera fra pochi giorni.

Dappoi alcuni giorni ho avuto l'onore di essere nominato relatore della Commissione, e tosto mi occupai della relazione, la quale, se verrà dalla Commissione approvata, sarò in grado di poterla leggere alla Camera quanto prima.

Questo è quello che io posso dire sul punto relativo al progetto del riordinamento delle imposte prediali in Sardegna; ma giacchè ho la parola, dirò alla Camera che appena furono presentati i progetti di legge, dei quali uno è attualmente in discussione, ho pure pensato che alcuni di essi non si sarebbero potuti estendere alla Sardegna senza qualche contemporaneo provvedimento.

Cito principalmente quello relativo al diritto di patente. In

Sardegna i fondi di negozio sòno sottoposti ad un tributo, cioè concorrono nel pagamento delle contribuzioni surrogate alle prestazioni feudali.

Ora sembrami necessario che quando si estenderà alla Sardegna il diritto di patenti si venga a sopprimere, per questa parte che concerneva i fondi di negozio, quell'imposta in Sardegna, e a quest'effetto anzi mi riservava, nella circostanza in cui sarebbe discussa questa legge, di proporre un emendamento.

Quando all'imposta sulla carta bollata, ho anche considerato se questa imposta poteva effettivamente essere applicata alla Sardegna; ma, per dire il mio avviso, io non ho trovato che attualmente vi fosse in Sardegna un'imposta che corrispondesse a quella della carta bollata; non perciò io sarei stato lontano dal sospendere l'applicazione di questa legge ad un'epoca più remota, se avessi trovato ragioni bastevoli di equità; ma per quella sincerità di cui faccio professione, debbo dire che non ho trovato per ciò ragione sufficiente.

La Sardegna, so, è gravata d'imposte che vengono attualmente caratterizzate prediali, quantunque non tutte ne abbiano perfettamente il carattere, ma in sostanza però io non credo che sia di molto più gravata di quello che lo siano le altre provincie di terraferma, credo bensì che le imposte sono male distribuite, che molto vi è da fare, e che molti degli inconvenienti che furono accennati dal deputato Angiàs sono sicuramente esatissimi, ed è intenzione del Governo di porvi riparo. Il progetto che verrà sottoposto alla discussione della Camera provvederà a molti di quegli inconvenienti, ma quanto alla carta bollata, dico, non vedo in Sardegna un'imposta che sia corrispettiva di quella, e non vedo quindi veruna imposta che si possa far cessare nel momento che sarà promulgata questa legge.

Osserverò poi che per effetto della fusione della Sardegna colla terraferma venne soppressa la linea di dogana che separava gli Stati continentali dalla Sardegna, che l'effetto di questa soppressione della linea di dogana, senza parlare dei grandi vantaggi che ne avverrà alla Sardegna, perchè i prodotti della terraferma possono ora giungere nell'isola senza pagamento di dazio (non parlo di questo, poichè i vantaggi sono eguali nelle altre parti dello Stato); è da accennare quello che n'ebbe l'isola dall'exportazione de' suoi prodotti agricoli, dei cereali soprattutto, negli Stati di terraferma. Dagli Stati della dogana di Genova risulta che gli introiti che vennero dall'isola, quando fossero stati sottoposti agli antichi dazi, solo nell'anno scorso avrebbero pagato la somma di circa 800 mila lire. Ora questa somma che fu tanto di meno che incassò la dogana di Genova fu tanto di beneficio per l'isola.

Diffatti, io citerò un argomento che mi pare sarà molto convincente per la Camera. Tutti sanno il valore che avevano i cereali fra noi negli anni scorsi, e tutti sanno quanto i cereali abbiano diminuito di prezzo sui nostri mercati; si vendevano dalle 27 alle 30 lire per ettolitro, ed attualmente il prezzo del grano non è che di 19 lire per ogni ettolitro.

L'anno scorso fu anno d'abbondanza per il raccolto del grano in Sardegna, con tutto ciò il prezzo del medesimo non è in proporzione diminuito in quell'isola. Questi sono pure vantaggi che ha avuto l'isola, di cui mi felicito; a questo proposito credo di avere, dal canto mio, nella circostanza in cui dovevo occuparmi degli affari della Sardegna, fatto anche il possibile per procurarle questi vantaggi; ma intanto è certo che i vantaggi, di cui gode l'isola, sono dovuti alla soppressione della linea doganale che la separava dalla terra-

ferma, e questo vantaggio certamente sarà progressivo. Ora io dico: nelle strettezze in cui si trova l'erario dello Stato, nella circostanza in cui tutte le altre provincie debbono essere sottoposte a molti dazi, può mai la Sardegna invocare un'esenzione?

SULLI. Non è un'esenzione.

SAPPA. E sempre un'esenzione quella di non pagare un dazio che viene imposto a tutte le altre parti dello Stato. È giusto, dico, che la Sardegna, facendo parte dello Stato medesimo, venga assoggettata pur anche a quest'imposta, tanto più che la Sardegna avendo già ricevuto dei vantaggi che non ottennero le altre provincie, può senza gran sacrificio essere assoggettata al pagamento della carta bollata.

Osservo di più che ove si fa maggior consumo di carta bollata si è laddove si fanno in maggior quantità negoziazioni; ciò accade nelle città. Ora, in Sardegna le città, almeno gran parte di esse, non pagano le contribuzioni surrogate alle prestazioni feudali; alcune non sono nemmeno soggette alle decime, e queste città son pur quelle che verranno difatto a pagare la carta bollata. Io, dunque, mentre desidero tutti i vantaggi ad un'isola di cui ho conosciuto i bisogni, e per cui mi sono adoprato per quanto mi fu possibile per migliorarne le sorti, credo tuttavia che in queste circostanze non si potrebbe esimere la medesima dal tributo della carta bollata senza commettere un'ingiustizia riguardo a tutte le altre provincie dello Stato.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. Siccome era mia intenzione di parlare nel senso che ha parlato il deputato Sappa, così lascio la parola a quelli che opineranno contro.

FALQUI-PES. Signori, lo scopo cui è diretta la disposizione dell'articolo 21 del progetto di legge cadente in discussione egli è quello di fare esercitare in tutto lo Stato il nuovo onere al quale si è riconosciuta la necessità di doverlo assoggettare. Io non posso che convenire nella giustizia di questa massima, e che in conseguenza di essa cessar debbono le eccezioni, che sono frutto di vietati privilegi, che male si confanno colle libere nostre istituzioni.

Dacchè si è riconosciuta l'insufficienza delle attuali rendite dello Stato per sopperire alle indispensabili spese alle quali deve sottostare, d'uopo è che tutte le provincie che lo compongono concorrano senza distinzione colle proprie risorse a ristabilire quell'equilibrio tra le rendite e le spese che deploriamo così gravemente turbato.

Questa convenienza però ha da essere regolata su quelle basi di giustizia distributiva e di equità, alle quali richiama la lettera stessa come lo spirito che informa l'articolo 23 dello Statuto, perchè senza un'equa distribuzione delle imposte andremmo senza meno a distruggere il gran principio dell'eguaglianza di tutti in faccia alla legge, ben lungi di mantenerlo.

Non è già detto in detto articolo che la contribuzione alle spese ed ai carichi dello Stato debba essere matematicamente identica per tutti, ma bensì proporzionale agli averi di ciascuno.

Convien dunque stabilire questa proporzione, e le basi di essa non possono esser altro che un giusto riguardo alle particolari circostanze di ciascuna provincia.

Ed io, deputato della Sardegna, senza punto allontanarmi dal principio anzidetto, io mi propongo di dimostrarvi che non osserverete quest'equità di proporzione, se prima della estensione di questa legge all'isola non porterete a confronto e terrete conto dei pesi che gravitano sulla Sardegna, ragguagliandoli con quelli delle provincie continentali.

È ben giusto che, come il Piemonte, la Liguria, la Savoia, il contado di Nizza, così anche la Sardegna, attesa l'urgenza dei bisogni dello Stato, soggiaccia alla legge del bollo, della insinuazione, dei diritti di successione ed a tutte quelle altre che il Parlamento crederà di dover adottare.

Voi avete ripetutamente sentito in questa Camera dai miei onorevoli colleghi che la Sardegna desidera e vivamente desidera d'esser tolta allo stato eccezionale nel quale è stata per lo addietro tenuta, e con questa fiducia ha rinunciato ad ogni suo privilegio, nè più intende di volerne mantenere alcuno. Dessa vuol essere eguagliata alle provincie sorelle come nei pesi, così negli utili e nei vantaggi dipendenti da una ben regolata uniforme amministrazione.

Ma, quanto ai pesi, onde egualmente gravarla, d'uopo è che sia posta prima in parità di condizioni, come sotto gli altri sociali rapporti, così in quello delle possidenze e del commercio, in cui deve sostanzialmente gravitare il peso delle contribuzioni ed il riparto di esse.

Senza di ciò la proporzione non sarà mai equa, e senza quest'equità, voi urterete in quell'articolo medesimo dello Statuto di cui proclamate l'osservanza.

Io non istarò qui a ripetervi ciò che vi è già abbastanza noto sulle misere nostre condizioni.

Vi rammenterò solamente che noi sottostiamo ad enormi gravanze, che sono tra voi sconosciute, e che in conseguenza l'aggiunta di nuove imposte, senza far scomparire dalla Sardegna le anteriormente esistenti, che oltre a non essere più in armonia colla mutata condizione dei tempi, non gravitano al certo sulle vostre proprietà, e senza regolarizzare quelle altre che sono comuni, partendo dagli stessi principii, se da un lato porterebbe nientemeno che alla totale rovina di quel già pur troppo infelice paese, escluderebbe dall'altro quell'eguaglianza e quella proporzione che lo Statuto richiede per base e fondamento delle contribuzioni.

Quanto alla stranezza ed ingiustizia del riparto dei contributi in Sardegna, io non ho che a riportarmi alle stesse considerazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze nell'anzidetta proposita legge del loro riordinamento, per dimostrarvi la convenienza di non estendere all'isola le nuove leggi di finanze, se non dopo che tale riordinamento sarà eseguito.

Vi ha egli detto che il modo di riparto è affatto strano, e non uniforme, perchè ora colpisce la proprietà stabile, ora il bestiame, ora la proprietà mobile cumulativamente, in modo che l'economia dei tributi è in sostanza così sovvertita, che onde riuscire a qualche cosa di buono, d'uopo egli ha creduto di ricorrere ad un provvedimento che fosse pari alla gravanza del male, e che i tributi in Sardegna fossero riformati in modo radicale.

Questa è, o signori, una verità di fatto. Le molteplici contribuzioni, che sotto variati nomi pesano sulla Sardegna, sono per lo più arbitrarie. I donativi così detti sono stabiliti a priori in una somma fissa determinata dai bisogni dell'erario, e non già dallo stato di fortuna dei contribuenti: sonovi delle vistosissime rendite che ne sono esenti, come le peschiere, e le tonnare, e le case possedute dai proprietari delle antiche città dell'isola. Si paga una quota dalle città, ma non pagano gl'individui che le compongono che delle contribuzioni indirette, e da ciò che essi pagano si versa dalle città nell'erario dello Stato la quota loro assegnata. Questi individui delle città sono quotati per ciò che possiedono nei villaggi, ed è dai villaggi che si pagano le quote pecuniarie surrogate alle feudali, in proporzione delle basi sulle quali si è operato il riscatto dei rispettivi fondi.

E quanto al riparto, sapete, o signori, quali sono le basi e gli elementi della catastazione vigente in Sardegna? Tutto è rimesso all'arbitrio dei comuni, e da ciò deriva l'abuso che si gravano oltremodo i possidenti non domiciliati nei villaggi per alleggerirne gliivi residenti, attenuando il valore della loro possidenza, ed accrescendo quello degli altri. Si fissa quindi arbitrariamente il valore dei fondi di negozio, quello delle case, delle rispettive abitazioni nei detti villaggi, quello del bestiame che ciascuno possiede, si comprendono in queste basi le proprietà censuarie, i fondi enfiteutici, e si tiene conto dei livelli, ed è così pure arbitrariamente stimata l'estensione territoriale che ciascuno possiede. Tutto ciò si porta a calcolo, ed un tanto per lira si fissa nel risultante totale a carico di ciascuna contribuente per ottenere la somma fissata.

Sono in conseguenza, o signori, per queste prestazioni surrogate alle feudali imposti fra noi i fondi di negozio, è gravata l'industria, sono imposti i capitali censuari, e sono finalmente imposti i canoni enfiteutici.

Ed in ordine al bestiame, siccome la stima del medesimo si fa per ordinario nell'agosto o settembre, tempo in cui il medesimo ordinariamente prospera, abbenchè poi arrivi al proprietario la disgrazia di perderne, come bene spesso accade, una porzione nella successiva invernata, ciò non importa: la quota era fissata, egli la deve pagare abbenchè o non abbia più bestiame, o sia questo notabilmente diminuito, nè si ascoltano i di lui clamori.

E quanto ai canoni enfiteutici, l'enfiteuta che gode dei frutti del terreno e dello stabile riversa sul padrone diretto la quota di ciò che deve contribuire per i pesi dello Stato, come il debitore censuario riversa sul suo creditore la quota corrispondente al capitale che ha da lui ricevuto.

Da ciò segue che chi aveva creduto o con un contratto enfiteutico, o coll'onere d'un censo assicurarsi una rendita del 5 per 100, o fondiaria o semplice, se la trova a fin d'anno dimezzata, perchè quando si propone di esigere il canone o la pensione convenuta, gli vien sottratta dall'enfiteuta, o dal debitore censuario, quella tangente di cui od il valore del predio enfiteutico, o quell'altro che formava la speciale ipoteca del censo sono stati imposti.

Vi dirò anzi che per l'arbitrarietà con cui si fissa il valore degli stabili cadenti nel riparto, abbiamo in Sardegna degli esempi che chi dovrà esigere una pensione annua di lire 191 deve da questa lasciarne per contributo lire 82; e chi dovrà percevere una pensione di lire 15 è costretto a versarne 4 nell'erario, e contentarsi di 11. Il credereste, o signori, paciono cose incredibili, eppure sono fatti che non ammettono contestazione.

Egli è vero che quest'enormità non è generale per tutti i villaggi dell'isola, ma è vero pure che in tutti i villaggi i censi ed i canoni sono imposti, dove più dove meno in proporzione della maggior o minore enormità delle feudali gravanze che la popolazione paga, e nella di cui esazione è succeduto dopo il riscatto l'erario per rifarsi dei compensi che retribuisce ai feudatari.

Ora, troverete voi equo che, lasciando sussistere queste gravanze, si estendano fin d'ora alla Sardegna le nuove imposte?

Non è d'uopo illudersi formando dei calcoli di ricchezza territoriale colla sola computazione della superficie. Vi ha già detto lo stesso ministro nella relazione, cui di sovra accennavo, di esser abbastanza noto che per causa dell'opprimente servitù di pascolo, per difetto di strade, per insufficienza di commercio, d'industria, di capitali e di braccia per la colti-

vazione, la potenza del suolo dell'isola rimane soffocata nelle sue forze vitali.

E non contribuiscono forse a questa soffocazione, oltre i sovraccennati inconvenienti dell'imposta prediale, anche gli altri, enormi ed insopportabili pesi di cui è la Sardegna gravata?

Ritenete pure che, oltre alla somma che la Sardegna versa nel tesoro onde sopperire ai bisogni dello Stato, ascendente a lire 1,472,087 40 per donativi, contributi diversi e prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali, geme tuttora, come vi diceva l'onorevole deputato Sineo, sotto l'enorme peso delle decime. E senza punto esagerare, io posso assicurare, o signori, che la Sardegna facendo i più esatti calcoli non corrisponde certamente per il culto minor cifra di quella che è portata dalle imposte dirette in favore dello Stato, nè il prodotto delle decime può raguagliarsi a somma minore della dianzi accennata.

Voi non ignorate che le povere popolazioni dell'isola, vedendo che il proprietario non può ripromettersi per parte del Governo quella garanzia delle sue proprietà e dei suoi frutti, che pure gli dovrebbe prestare, sono state obbligate a formare delle compagnie dette *barracellari* onde provvedere alla custodia dei loro averi, e che per queste si corrispondono dalla Sardegna lire 566,000, dal di cui ammontare, con manifesta deficienza di diritto, ritrae per sé la finanza lire 143,200, il quinto cioè in brutto, senza punto concorrere alla rifazione dei danni, cui il barracellato soccombe.

E per ultimo, alla vostra saviezza non isfugge, o signori, che in Sardegna non vi è ancora proprietà perfetta se non quanto alle terre chiuse od a siepe viva, od a muro. I privati nelle terre aperte non sono padroni, si può dire, che per metà, giacchè nell'anno in cui si debbono tenere a maggese (nè ponno seminarli) non ne può ritrarre il padrone alcun frutto per la vigente servitù di pascolo.

Ora, senza intrattenervi, o signori, d'avvantaggio coll'enumerazione d'altre gravezze, se restringere vorrete a questi tre soli oggetti le vostre considerazioni, potrete voi negarmi che prima di gravar la Sardegna delle nuove imposte, riordinare quanto meno convenga le imposte prediali che l'hanno fin ora smunta fino al sangue? Il Ministero stesso non ne ha egli riconosciuto non che la convenienza la necessità allorchè ha proposto la relativa legge, accennando appunto alle decime, alla quinta barracellare, ed al lamentato difetto di proprietà perfetta?

Senza prima riordinare queste contribuzioni prediali, senza far scomparire l'anormalità del sistema attualmente vigente in Sardegna parificandolo a quello degli Stati continentali, se volete attuare fin d'ora la legge del bollo nell'isola, voi non fareste, o signori, che darle l'ultimo colpo, ed io non oso ciò temere dalla giustizia, che a di lei riguardo si è con tanta franchezza proclamata in questa Camera; e dal vivo impegno che avete mostrato di rialzarne la condizione nel di lei interesse non meno che dello Stato.

Con queste mie osservazioni io non faccio, o signori, che richiamarvi all'osservanza dello Statuto. L'articolo 25 prescrive la contribuzione indistintamente di tutti a sostenere i carichi dello Stato, ma prescrive altresì che questo sia proporzionale agli averi. Ora questa proporzione d'averi riguarda senza meno come le possidenze così il frutto che dalle medesime si ritrae.

Come quindi non s'intende frutto, se non dedotte le spese cui deve il proprietario sopperire per poterlo percepire, così non può intendersi avere d'una provincia se non depurato dei pesi non comuni alle altre provincie, nelle quali deve essere

uniforme l'imposta. È in ciò che consiste la vera proporzione per costituire come l'eguaglianza degli averi, così quella dei carichi.

Egli è vero che la legge oggi cadente in discussione non è d'imposta prediale che si voglia aggiungere alla già esistente, ma di tutt'altra natura, ma io credo, o signori, d'aver sufficientemente dimostrato la massima influenza di quella nell'adozione di questa, e la necessità di stabilire parità di condizioni e di porre tutto in correlazione per sostenere il principio dell'eguaglianza in faccia alla legge.

Ripeto quindi che la Sardegna non intende di esimersi nè dal pagamento del diritto del bollo, nè dagli altri che crederà di dover imporre il Parlamento. Vi si assoggetterà volentieri, ma riducete prima le prestazioni prediali, riformate i contributi della Sardegna in modo radicale, rinfancate l'isola dei suaccennati insopportabili carichi; fate che il colono goda del frutto de'suoi sudori, che il proprietario possa trarre vantaggio dalle sue possidenze, e piegherà anche la Sardegna all'imperiosità delle circostanze, e dividerà cogli Stati continentali i nuovi pesi, frutto delle comuni sciagure.

Questa legge è già presentata da molto, o signori; la Commissione l'ha già esaminata, nè può tardare a farvene il suo rapporto; imprendetene sollecitamente la discussione, sancitene sulle basi dello Statuto i principii e le massime, attuatene l'osservanza, ed attuate allora anche in Sardegna la legge sul bollo, e vedrete che la fusione i Sardi l'hanno sinceramente proclamata, sinceramente la vogliono sostenere, nè sarà per loro, se non sarà portata a quel punto cui deve giungere.

Se però vorrete estendere la legge sul bollo alla Sardegna prima che il riordinamento dei contributi prediali nello scopo che ci ha proposto il Ministero abbia effetto, permettetemi, o signori, che schiettamente vel dica, voi violerete lo Statuto, di cui proclamate l'osservanza, ed una ragione semplicissima ve ne addurrò colla quale porrò fine a queste mie osservazioni. Voi ben sapete che le contribuzioni prediali delle provincie del continente ammontano a lire 13,245,872, e che la sua popolazione è d'oltre 4 milioni, mentrè che la popolazione della Sardegna è appena di 500,000 abitanti, e le prestazioni prediali cui essa soggiace non ponno calcolarsi in minor cifra di 4 milioni; in ragione quindi di capitazione si paga in Sardegna per imposta prediale due volte e mezzo di più delle provincie continentali.

Dopo questo confronto io lascio alla vostra saviezza di considerare se siamo nei termini dell'eguaglianza proporzionale che è richiesta dallo Statuto, e se quando la Sardegna è attualmente così sovraccarica sia prudenza d'aggiungerle nuovi pesi senza stabilire prima un nuovo ordine di cose che la parifichi in tal parte alle provincie del continente per coordinare colle prediali le altre imposte.

Per queste considerazioni, io nutro ferma fiducia che la Camera non esiterà ad accettare l'emendamento che fu deposto dal deputato Angius sul banco della Presidenza, che è del tenore seguente:

« L'applicazione di questa legge alla Sardegna verrà stabilita nella discussione del progetto di legge pel riordinamento della contribuzione prediale. »

SULLI. Io vidi con sorpresa come facilmente l'onorevole deputato Sappa sia uscito fuor del seminato; egli ha parlato nel senso che or si trattasse che la Sardegna domandasse la esenzione dalla tassa del bollo. Signori no, non fu questa la mozione del deputato Angius da me difesa: la mozione del deputato Angius dice che l'applicazione da farsi di questa legge sia rimandata alla discussione della legge sul riordinamento delle imposte per l'isola; e quello che più mi ha me-

ravigliato si è la serie dei ragionamenti che ha addotti l'onorevole deputato Sappa in sostegno delle sue sentenze. Egli ha parlato del ribassamento dei prezzi del grano nel Piemonte, originato per la legge d'unione della Sardegna agli Stati continentali, donde difatti egli artificiosamente insinuò essersi originato la diminuzione del prezzo dei cereali nel Piemonte. In questo fatto mi pare che abbia dimenticato la teoria sapientemente svolta dall'onorevole nostro collega deputato Cavour, quando dimostrava in questo stesso recinto la fallacia di questo argomento, adducendo come e donde provenisse la diminuzione del prezzo delle biade in tutto il continente europeo.

Egli disse anche che attualmente non esiste in Sardegna alcun pagamento per il bollo. Adunque egli non ha curato di sentire l'osservazione che io faceva, del come per gli atti giudiziari si paghi una tassa di 50 centesimi per foglio, la quale, sebbene non sia intitolata del bollo, e sia intitolata della custodia, nondimeno è come la tassa del bollo e reca veramente profitto all'erario.

Egli diceva che le città della Sardegna nulla pagano; questo non è consentaneo al vero, in quanto che le città pagano egregie somme all'erario sotto il titolo di *donativo*. Qualunque sia il titolo, a me non importa: sia che paghino a titolo di tributi, o che paghino a titolo di altre imposte, esse pagano, e ciò deve bastare al coscienzioso statista.

Pertanto io, riassumendo la mia mozione d'ordine, credo che, lasciata ogni altra discussione, la quale adesso è inutile, si debba prima discutere se convenga sì o no, come proponeva il deputato Angius, che l'applicazione della legge del bollo per la Sardegna sia rimandata all'epoca vicina dell'adozione della legge sul riordinamento delle imposte.

PRESIDENTE. Il deputato Revel ha la parola.

SAPPA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Sappa ha la parola per un fatto personale.

SAPPA. Il fatto personale consiste nel rettificare quello che il deputato Sulis crede che io abbia detto. Io non ho mai pensato di dire che per effetto della fusione fossero diminuiti i prezzi dei cereali in Piemonte: io ho detto che la diminuzione del prezzo dei cereali fu una circostanza che si verificò non solo negli Stati del Piemonte, ma anche in altri Stati vicini; ma che però questa diminuzione non ebbe luogo in Sardegna, od almeno in una piccolissima proporzione, non ostante che la raccolta sia stata abbondante; la qual cosa dissi doversi attribuire alla soppressione della linea di dogana che separava la Sardegna dagli Stati di terraferma, perchè quel che i cereali non pagavano nell'introduzione negli Stati del continente era tanto profitto per i proprietari della Sardegna, i quali vendevano ai commercianti i loro prodotti per essere trasportati in Genova.

Questo è quello che ho voluto dire, e non mai ciò che l'onorevole deputato Sulis ha creduto avessi detto. Del resto non ho nemmeno detto che le città della Sardegna pagassero niente, ho accennato i tributi che non pagavano, cioè la contribuzione surrogata alle prestazioni feudali; ho detto che molte città non pagavano le decime ed altri tributi, ma non ho detto che non pagassero niente; certamente le città pagano il così detto *donativo*, il quale si riparte proporzionalmente fra i cittadini, mediante i dazi indiretti che si pagano nelle casse municipali, le quali corrispondono all'erario dello Stato una parte del donativo.

Quindi, ripeto, io ho detto che le città non pagavano il tale, o tal altro tributo, ma non ho mai inteso dire che ne pagassero nessuno.

DI REVEL. Signori, io non recherò parole irritanti in questa discussione, perchè è sempre mio intendimento di astenermi da qualunque osservazione possa essere germe di dissenso, nessuno desiderando, più di quanto io lo brami, che regni la maggior concordia fra noi e nel paese.

La legge che stiamo discutendo mira ad estendere a tutto lo Stato il balzello del bollo, aggravandolo del terzo in più, non solo per le provincie che già lo pagavano, ma eziandio per quelle che ora soltanto comincierebbero a pagarlo. I deputati della Sardegna però domandano che si differisca l'applicazione di questa legge all'isola finchè sia attuata la riforma dell'ordinamento dell'imposta prediale, per la quale già fu presentata una legge alla Camera. Io non avrei difficoltà ad unirmi a questa proposta, se il balzello del bollo avesse qualche cosa di comune coll'imposta prediale che si tratta di riordinare; ma siccome fra queste due imposte non ci corre relazione di sorta, perchè l'una è una imposta fondiaria diretta, e l'altra, quella cioè del bollo, è una imposta indiretta che non colpisce le stesse sorgenti sulle quali si impone il tributo prediale e fondiario, così io penso che non vi sia ragione per ritardare l'esecuzione di questa legge.

E tanto più mi confermo in questa sentenza, in quanto che sebbene io di leggieri conceda che generalmente parlando le contribuzioni siano male ordinate in Sardegna, penso però, ciò non ostante, che la Sardegna da qualche tempo in poi abbia così migliorata la propria condizione da trovarsi in grado di poter pagare questo balzello.

Sono oramai quasi tre anni che io fui testimone, consigliere e direi ministro di una concessione per la quale la Sardegna benedì il nome del magnanimo Carlo Alberto, quando, cioè, per le riforme introdotte nel paese, una deputazione mandata quasi a furor di popolo venne a domandare la parificazione della Sardegna col continente. Si cominciò a favorire l'introduzione in questo di un certo numero di derrate e di prodotti naturali dell'isola; non molto di poi attuato lo Statuto, od in fine di aprile od ai primi di maggio 1848, si ampliò grandemente quella prima misura, ammettendosi cioè liberamente tutti i generi di prodotti, o naturali o manufatti della Sardegna, i quali erano per lo passato soggetti ad un diritto di dogana.

Questa misura fu di un grandissimo vantaggio alla Sardegna, perchè, grazie ad essa, poté smerciare quei prodotti naturali dei quali ha tanta abbondanza, e che prima languivano improduttivi nei magazzini dell'isola a vece che ora sono esportati in quantità considerevole e a convenientissime condizioni, stantechè l'esenzione assoluta di cui gode la Sardegna le permette di sfidare con profitto la concorrenza estera che è gravata dai diritti differenziali.

Io non vedo in conseguenza come vi possa essere una ragione sufficiente di indugiare l'applicazione della presente legge alla Sardegna, non parendomi nemmeno che si possa trovarla nella condizione attuale dell'isola.

Io non voglio, secondo già dissi, stabilire confronti che possano parere sconvenienti o pericolosi; ma noto solo di passaggio che già nel corso di questa stessa Sessione fu votata una larga somma per provvedere ai bisogni più urgenti della Sardegna, ossia all'attivazione nell'isola di un sistema stradale, l'abolizione dei dazi d'importazione, della quale io discorreva poc'anzi, mentre ha di tanto vantaggiata la Sardegna, nocque al continente, perchè lo squilibrio ch'essa recò, nel commercio dei cereali specialmente, fu causa di ribasso nel loro prezzo; il che io dico, non per lamentare il pregiudizio che si sia così sofferto, ma solo, all'uopo, di fare presenti alla Camera tutte le considerazioni da prendere ad

esame in questa discussione. Che se poi ci facessimo a comparare il reddito che i tributi attuali della Sardegna procurano allo Stato colle somme che per esse si spendono, troveremo aversi un disavanzo grandissimo a carico del pubblico erario; del che neppure intendo io di lagnarmi, perchè so che chi vuol raccogliere d'uopo è che prima semini, e per conseguenza è necessario spendere per la Sardegna se vogliamo metterla in grado di produrre; ma dico che, stando le cose in tali termini, io non credo di poter acconsentire a che si sospenda l'applicazione della legge del bollo, che crea un'imposta indiretta, sino a tanto che il tributo prediale venga riordinato, mentre pur nulla hanno tra loro di comune queste due specie di balzelli.

In conseguenza, io voto affinché sin d'ora estendasi pur anche alla Sardegna la legge sul bollo.

Voci. Ai voti! ai voti!

DECASTRO. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

DECASTRO. Mi rincresce il dover prendere parte in una questione che a prima giunta potrebbe sembrare ispirata da spirito di municipalismo; ma il dovere di deputato e l'inesattezza di alcune osservazioni state fatte contro dagli onorevoli deputati Sappa e Revel mi spinge a dare alcuni schiarimenti in proposito.

Diceva il deputato Sappa che non v'ha alcuna ragione di equità, per cui non si debba estendere anche alla Sardegna la presente legge del bollo, mentre vi vanno soggette le altre provincie dello Stato.

Signori, queste ragioni d'equità io le trovo nella molteplicità dei nostri contributi, e nella loro stessa relativa gravità; contributi cui non vanno soggette le altre provincie dello Stato. Le trovo nel modo ingiusto col quale sono essi ripartiti, e nella strana ed assurda forma di catasti, la quale dà luogo ad una lunga serie d'ingiustizie e vessazioni; ragioni queste che dimostrano ad evidenza l'impossibilità in cui trovavasi il contadino sardo di sopportare qualunque altro siasi balzello.

E per maggiormente convincervi della verità, basta dare un'occhiata allo stato dei contributi prediali, quale ci venne presentato dal ministro di finanze nella legge del riordinamento del tributo prediale dell'isola.

Le varie categorie delle contribuzioni in essa legge indicate sommano ad 1,477,087 lire e centesimi 40; vi aggiungo il contributo Torri che veggio dimenticato nella legge, ma conservato nel bilancio attivo, il quale somma a lire 15,045; più il prodotto di cinque centesimi da ripartirsi per quest'anno sui ruoli delle contribuzioni dirette, regie, divisionali e comunali per le spese di riscossione in lire 65,000; più il prodotto degli emolumenti giudiziari, ossia diritti che si pagavano agli ufficiali e scrivani delle curie mandamentali prima della nuova organizzazione giudiziaria, consistenti in bestiami, grano, ecc., e che vennero incamerati unitamente alle sportule, ascendenti alla somma di circa lire 3300; le quali cifre insieme riunite sommano, se io non erro, ad un 1,562,600 lire e centesimi 40. Ora, distribuendo questa somma sopra i 545,907 abitanti dell'isola, si ha un'imposta di circa lire 2 e centesimi 90 per ogni abitante. Ma la Liguria e la Savoia pagano esse forse un'imposta eguale a quella che paga la Sardegna per ciascun abitante? No certo. La Liguria non paga d'imposta prediale per ogni abitante più di lire 1 e centesimi 40; la Savoia non paga più di lire 1 e centesimi 80.

Eppure, o signori, quale differenza fra queste provincie e la Sardegna! La Sardegna è pressochè uguale alla superficie della Savoia e della Liguria prese insieme. Ora, queste, pa-

gando complessivamente la somma di lire 2,382,059, la Sardegna sarebbe ben contenta di pagare questa somma, purchè godesse dei medesimi vantaggi. Ma quanti anni passeranno prima che li goda!

Diceva pure l'onorevole Sappa che mediante la fusione, l'introito delle dogane venne a diminuire d'un milione. Ma innanzi tutto faccio riflettere che l'importazione dai regi Stati di terraferma nell'isola fu finora minima, provvedendosi essa quasi d'ogni oggetto dall'estero; quindi la diminuzione dei dazi d'uscita viene abbastanza compensata coll'aumento dei dazi d'entrata, essendosi esteso alla Sardegna lo stesso sistema doganale degli Stati di terraferma. Aggiungo che gli stessi dazi d'esportazione all'estero vennero di molto aumentati in forza di quella tariffa; e non è piccolo il nostro commercio con la Francia e con Napoli, di corami, di cuoi bianchi, di pelli, di stracci, di bestiami ed altri oggetti che qui non ricordo. Infatti io vedo nel bilancio del 1850 un aumento di lire 400,000 in raffronto delle somme stanziante nel 1849, e leggo nella relazione che dal maggior sviluppo che ebbero i proventi doganali dell'isola nei primi sei mesi di quest'anno vi è ragione a sperare ancora un maggior aumento a misura che la Sardegna sarà par riaversi dalle gravi strettezze in cui è caduta per la continua scarsità dei raccolti.

È pure da osservare che l'abolizione dei vincoli doganali non giovò tanto alla Sardegna quanto eziandio agli Stati di terraferma per l'incremento che ne ebbe il commercio e la prosperità pubblica del paese. Molte derrate che prima si traevano dall'estero con grave stipendio, ora si hanno dalla Sardegna a miglior mercato: tra queste è il sale, per cui prima della fusione la finanza di terraferma sottostava a una spesa gravissima. E se il Governo metterà tutta la cura possibile nel migliorare le condizioni dell'isola, potrà avere per mezzo del suo commercio e della sua industria, e dagli stessi prodotti dell'agricoltura, proventi tanto maggiori quanto meno parrà d'imporne.

Soggiungeva l'onorevole deputato che la fusione addossò alla Sardegna obblighi eguali a quelli delle altre provincie. Ma, signori, la Sardegna invoca anche essa per sé il diritto comune, invoca che siano prima riparate quelle evidenti ingiustizie, quelle eccezioni e quei privilegi che ora sussistono e si alimentano col sangue del povero. Questa perfetta fusione di pesi la Sardegna la desidera, perchè allora pari eziandio sarebbero i vantaggi. Ora i vantaggi non essendo uguali, non vi è ragione a sottoporla agli stessi pesi. Questa uguaglianza di pesi non è che illusoria, perchè essa non rappresenta un'uguale gravità, non rappresenta uno stesso valore: pagamenti anche minori saranno a più doppi gravosi in Sardegna, dove grande è il difetto di numerario, nullo lo smercio delle derrate e quindi nullo il valore delle terre, dove un lungo disordine inaridisce ogni vena di pubblica e privata prosperità.

In questo stato di cose egli è impossibile che la Sardegna possa sopportare altri balzelli; sarebbe per essa un aprire nuove piaghe sulle vecchie.

Nè vale la ragione addotta dal deputato Revel, che questa imposta, perchè indiretta, nulla ha da far colla imposta prediale. A che infatti concluderebbe questo ragionamento? Concluderebbe a dire che delle imposte indirette se ne possono mettere quante se ne vuole. Ma io so, e tutti sanno che qualunque imposta viene in ultima analisi a risolversi a danno della produzione: in ultima analisi tutte le imposte, anche indirette, vengono a cadere su questa sorgente di ricchezza; e sono, o signori, le eccessive imposte che hanno in

Sardegna disseccato la sorgente d'onde derivano, annientato la prima e principale nostra risorsa, l'agricoltura. Si volle infine giugnere a quel risultato che Montesquieu ebbe a proclamare, del tagliar l'albero per averne il frutto.

Concluderò finalmente con dire che la Sardegna non intende già di andar esente dall'imposta del bollo, ma solo si chiede che l'applicazione di questa legge venga aggiornata sinchè sia discussa la legge sul riordinamento del tributo prediale, e credo che nel 1851 sarà tal legge applicabile. Allora sarà il caso di estendere la legge del bollo anche alla Sardegna.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

Voci. Ai voti! Parli il relatore!

ARNULFO, commissario regio. Prego il signor presidente a volermi concedere la parola per una dichiarazione che debbo fare nell'interesse del Governo.

Molte voci. Parli! parli! parli!

ARNULFO, commissario regio. Il Governo si crede in debito di dichiarare per qual motivo non abbia compresa la Sardegna nel presente progetto di legge.

Essò si indusse ad operare in tal modo perchè era ed è suo divisamento, qualora la Camera entri nel suo sistema, di presentare un progetto speciale per estendere alla Sardegna alcuni tributi che si pagano in terraferma, ed estendendoli, di togliere alcune imposte da cui quell'isola è attualmente colpita.

Dirò poi che il Governo non può accettare l'emendamento che venne proposto, perchè esso rimanderebbe l'esecuzione della legge ad un tempo forse soverchiamente remoto. Però nel mentre fa opposizione a tale emendamento, non dissentirebbe che, consacrato il principio, si sospendesse, in quanto alla Sardegna, la pubblicazione di questa legge sino a nuovo provvedimento legislativo, imperocchè il Governo intende di presentare una legge apposita.

Voci. No! no!

ARNULFO, commissario regio. Nondimeno esso si rimette a quanto sarà per pronunziare la Camera, ma stimò suo debito di dichiarare qual fosse il suo intendimento allorchè stese il progetto di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Angius.

Chi intende approvarla voglia alzarsi.

(Non è approvata)

Viene ora l'articolo 2 proposto dalla Commissione. Ne darò lettura:

« Nelle provincie e nei comuni dello Stato dove non erano in vigore le leggi sul bollo saranno pubblicate in un colla presente legge anche le seguenti:

- « Regio editto 5 marzo 1836,
- « Manifesto camerale 31 maggio 1836,
- « Regie lettere patenti 23 aprile 1839,
- « Regie lettere patenti 31 dicembre 1842 (articolo 10),
- « Regie lettere patenti 17 giugno 1843,
- « Manifesto camerale 11 maggio 1846,
- « Regio editto 29 ottobre 1847 (articolo 40),
- « Manifesto camerale 15 dicembre 1847,
- « Regio decreto 7 maggio 1848. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'articolo 22.

PESCATORE. Domando la parola.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Ha la parola. (Mormorio)

PESCATORE. Io spero che il regio commissario vorrà accettare un'aggiunta all'articolo 22 la quale dichiara che l'esenzione dall'obbligo di far uso della carta bollata cessa anche a riguardo dell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro.

Voci. Entra nelle corporazioni.

PESCATORE. Capisco che colta parola *corporazioni* siasi inteso di designare l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e che ora con quest'altra parola *amministrazioni* siasi voluto indicare il regio economato apostolico; ma io penso che potrebbe sorgere un dubbio; penso che per avventura il potere esecutivo potrebbe poi interpretare la legge in favore dell'ordine Mauriziano, e del regio economato apostolico. So che la designazione generica che si applica all'ordine Mauriziano è quella di ordine cavalleresco, e non quella di *corporazione*. Io suppongo ancora che il regio economato apostolico potrebbe poi sostenere col tempo che egli non è un'amministrazione dello Stato, appunto perchè si chiama economato apostolico, ma bensì un'amministrazione particolare; potrebbe però tutti e due ritenere che se la legislazione avesse voluto far cessare il privilegio anche a loro riguardo, ne avrebbe fatta espressa menzione. Io dico che l'abolizione dei privilegi deve essere assoluta, e che nell'abolizione debbono comprendersi tutti gli ordini cavallereschi ed il regio economato apostolico. Credo non ci sia difficoltà a dichiararlo espressamente: potendosi, si ottiene con una semplice aggiunta.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Pescatore che l'articolo 21 fu già assolutamente votato, e che però non è permesso di tornarci sopra.

PESCATORE. Io propongo un'aggiunta.

PRESIDENTE. Credo che non si possa fare veruna aggiunta all'articolo già definitivamente votato.

PESCATORE. Io propongo un articolo e non vedo come si possa precludere la via a proporre un articolo di legge mentre questa non fu ancora votata nel suo complesso. Io proporrei adunque un'aggiunta così concepita:

« Per conseguenza anche l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, e qualunque altro ordine cavalleresco, non che il regio economato apostolico, rimangono, quanto all'uso della carta bollata, interamente assoggettati al diritto di bollo. »

ARNULFO, commissario regio. Sempre che la Camera creda necessaria questa aggiunta, io vi aderisco: però siccome l'articolo è votato, se essa credesse che fosse bastante un'ampia ed esplicita dichiarazione, che il Governo intende di dare esecuzione a questa legge sottoponendo anche al bollo gli atti delle corporazioni accennate dal deputato Pescatore, io la faccio nel senso più largo ed esplicito.

Varie voci. Basta! basta! No! no!...

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta Pescatore, che verrà come articolo addizionale.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Il me semble que d'après les explications données dans le rapport, et d'après les déclarations faites par le commissaire du Gouvernement et les expressions textuelles de l'article 21, il est parfaitement entendu que l'économat et l'ordre des Saints-Maurice et Lazare sont compris dans les dispositions de la loi et qu'ils cessent de jouir de l'exemption du droit de timbre.

DI REVEL. Io aggiungo che queste esenzioni erano portate da disposizioni speciali, e che siccome si abrogano tutte le disposizioni speciali a questo riguardo, queste esenzioni di necessaria conseguenza debbono pur dirsi abolite. Cito, per esempio, la città di Torino, la quale ha essa pure un privilegio di esenzione dai diritti d'insinuazione. Nella nuova legge stacata presentata su questa materia si fa a tal riguardo una proposta analoga. Ma mi pare che quando si dice che

sono aboliti tutti indistintamente i privilegi, ciò debba bastare. Del resto io non insisto, perchè non voglio far perdere tempo alla Camera, che troppo già ne abbiamo perduto.

PESCATORE. Domando la parola.
Voci. Ai voti! ai voti!

PESCATORE. Solo per dire due parole in appoggio della mia proposizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. Io so che il privilegio concesso a favore dell'ordine Mauriziano aveva il suo fondamento nella legge costitutiva di quest'ordine del 1816. So pure che la legge organica sulla carta bollata è del 1817, e quindi posteriore a quella del 1816; questa conteneva sul fine una disposizione derogativa identica a quella che è compresa nell'articolo 24 del progetto presente; siccome l'articolo 24 del progetto presente dichiara che è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente, così l'articolo finale della legge del 1817 portava egualmente che s'intendeva essersi derogato a tutte le leggi anteriori contrarie a quella. Ma appunto perchè si diceva soltanto che si *derogava*, ma non si *abrogava* ogni legge sulla carta bollata, si considerò come conservato il privilegio a favore dell'ordine Mauriziano, concesso da legge anteriore; e ciò potrebbe di nuovo succedere se conservassimo la redazione della legge tal quale ci è proposta, respingendo ogni aggiunta che più esplicitamente dichiara la cosa. La questione potrà, stando ai soli termini di quest'articolo 24, essere nuovamente suscitata, e noi non sappiamo in qual senso potrebbe venir risolta. Certamente io, se me ne fosse porta occasione, sosterrai sempre la tesi che dichiarando soppressi i privilegi già concessi a qualunque corporazione si debba intendere compreso anche l'ordine Mauriziano; ma so pure che colui il quale sostenesse la tesi contraria, potrebbe rispondermi con qualche fondamento, od almeno con qualche apparenza di fondamento, che la designazione generica dell'ordine Mauriziano è quella di ordine cavalleresco, e non quella di corporazione; potrebbe rispondere che è un'istituzione politica contemplata dallo Statuto; potrebbe rispondermi che il legislatore avrebbe detto *ordine cavalleresco* se avesse voluto comprenderlo; potrebbe rispondere, quanto all'economato, che esso non è un'amministrazione dello Stato, ma bensì un'amministrazione

mistica, parte appartenente all'ordine temporale e parte all'ordine spirituale; queste ed altre cose si potrebbero opporre.

Io vedo (mi perdoni la Camera e il Ministero) che ragioni molto meno valevoli di queste bastarono per violare lo spirito delle leggi: io non so come si voglia fare opposizione che si dichiari in modo esplicito un principio sul quale pure siamo tutti d'accordo. Io insisto pertanto sulla mia proposta che sarebbe così concepita:

« Fra le corporazioni e amministrazioni indicate all'articolo 21 si intendono compresi l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, e qualunque altro ordine cavalleresco, e l'economato apostolico. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo di aggiunta del deputato Pescatore che sarà il 22°.
(La Camera approva.)

Voci. A domani!

Altre voci. No! no!

LANZA. Domando la parola sull'ordine della discussione, per avvertire cioè la Camera che qualora credesse che votando l'articolo successivo la legge fosse interamente votata, si ingannerebbe perchè vi ha chi vuol proporre un articolo addizionale, il quale probabilmente ecciterà una grave discussione che si potrebbe protrarre in lungo, nè forse verrebbe di questa sera condotta a fine.

Voci. A lunedì!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge sui diritti di bollo;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge [De- marchi];
- 3° Discussione del progetto di legge per sussidi all'emigrazione italiana;
- 4° Seguito della discussione del bilancio dell'azienda degli affari esteri.